

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

424^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente TIBALDI
e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Disegni di legge:	
Annunzio di presentazione	Pag. 19691
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	19692
Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente	19691
Deferimento all'esame di Commissione permanente	19691
Presentazione e approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1421	19692
Presentazione di relazione	19691
« Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia al clero » (1576) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):	
BARBARESCHI	Pag. 19701
DONINI	19715, 19720
FIGORE	19693
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	19706, 19715, 19720
VARALDO, <i>relatore</i>	19703, 19714
ZANE	19718
« Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica » (1583) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	19720
VARALDO, <i>relatore</i>	19720

« Aumento del concorso finanziario dello Stato alla gestione per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni » [1270] (Seguito della discussione):

GRAVA, *relatore* Pag. 19724

« Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » [1501] (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

BOCCASSI 19728

Interrogazioni:

Annunzio Pag. 19733

Per la morte dell'onorevole Mario Augusto Martini:

CINGOLANI 19692

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

R O D A , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Nencioni e Franza:

« Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulle stampe » (1605);

dei senatori Roda, Bardellini, Negri, Grampa, Caleffi, Picchiotti, Bonafini e Mariotti:

« Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1606);

dei senatori Roda, Mariotti, Fenoaltea, Bonafini, Grampa e Caleffi:

« Modificazione dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1607);

dei senatori Roda e Ronza:

« Disciplina della vendita al pubblico del latte alimentare » (1608).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge alla deliberazione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge alla deliberazione:

dell'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Modificazioni alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » (1582), di iniziativa del deputato De Vita, previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62 » (1609-Urgenza).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), i senatori Pajetta e Zaccari hanno presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricol-

tura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 ». (1415).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, relativo alle disposizioni sulla cinematografia » (1600), di iniziativa dei senatori Picardi ed altri;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate » (1472);

« Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » (1527).

Presentazione di disegno di legge e approvazione di procedura urgentissima

T A V I A N I, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T A V I A N I, *Ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62 » (1421).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura urgentissima.

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro del tesoro della presentazione del predetto disegno di legge.

Il Governo ha chiesto che per questo disegno di legge sia adottata la procedura urgentissima. Chiedo al senatore Bertone, Presidente della Commissione finanze e tesoro, se abbia qualcosa da obiettare.

B E R T O N E. D'accordo.

M A R I O T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I O T T I Io non sarei d'accordo sulla presentazione del disegno di legge concernente l'esercizio provvisorio, e, se il Senato me lo consente, vorrei dirne le ragioni, così come ho fatto stamane in sede di Commissione Finanze e Tesoro.

P R E S I D E N T E. Posso darle la parola se intende parlare sulla questione procedurale. Se vuole invece entrare nel merito, la pregherei di rimandare a domani il suo intervento.

M A R I O T T I. Sul piano della procedura non c'è, ovviamente, nulla da dire. Poichè desidero parlare per quanto concerne il merito della questione, prenderò la parola domani.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti la richiesta di procedura urgentissima. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

Per la morte dell'onorevole Mario Augusto Martini

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

C I N G O L A N I. Signor Presidente, l'onorevole Mario Augusto Martini, deputato

e Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici nel 1922, si è spento a Firenze, or sono due giorni.

Di Mario Augusto Martini, personaggio integro, fiero, che non piegò davvero ai furori della piazza, rimane il cordoglio in quanti lo hanno conosciuto, stimato, venerato, in una memoria nostalgica. Io l'ho conosciuto fin dai tempi della vita universitaria, quando fu Presidente della Federazione universitaria cattolica italiana. Gran signore nel portamento, sdegnoso delle mezze misure, misurato nel parlare, con spiccato accento fiorentino, preferì essere con noi quando, non rieleto, prescelse idealmente l'Aventino invece del comodo trincerarsi nella così detta vita privata. Tornato a respirare la libertà, fu ambasciatore in Brasile, intelligente, acuto osservatore in quella grande Repubblica americana.

Vada, signor Presidente, a lui il nostro rimpianto e alla famiglia la nostra rispettosa, cristiana solidarietà!

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia al clero » (1576) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia al clero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fiore. Ne ha facoltà.

F I O R E Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la rapidità con cui questo disegno di legge è stato discusso ed approvato dalla Camera dei deputati e con cui viene ora sottoposto al nostro esame mi ha un po' sorpreso, sebbene da molti anni ormai siamo abituati ad un costume, o ad un malcostume, che consiste nel tentativo di porre nel nulla i disegni di legge di iniziativa parlamentare. Presentato il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, il Governo, se la materia lo interessa, a mezzo d'un suo

rappresentante partecipa ai lavori della Commissione competente e dichiara che ne presenterà uno più vasto che riguardi tutta la materia, e la sistemizzi. E così passano gli anni e il disegno di legge di iniziativa parlamentare viene insabbiato. Citerò, a mo' di esempio, il disegno di legge, concernente i contributi unificati, da noi presentato addirittura nel 1950, nonchè altri disegni di legge che tra poco elencherò.

Insomma, dobbiamo constatare che il costume democratico è fuori della mentalità dei Governi democristiani. Quando il Governo presenta un disegno di legge, il Parlamento lo discute, i deputati e i senatori hanno il diritto di presentare degli emendamenti, che possono essere accettati o respinti; ebbene, anche per il disegno di legge di iniziativa parlamentare, la procedura è la medesima, e quindi il Governo si trova nelle stesse condizioni; cioè può presentare emendamenti, che il Parlamento può approvare o respingere. Ma questo sistema di insabbiare continuamente i disegni di legge di iniziativa parlamentare offende il dettato della Costituzione, offende il Parlamento, e dà l'esatta misura della scarsa democraticità dei nostri governanti.

Ho detto all'inizio di essere rimasto un po' sorpreso della rapidità con cui si è discusso questo disegno di legge, malgrado il malcostume di cui ho ora parlato si trascini ormai da parecchi anni; tale sorpresa è stata determinata dal fatto che di fronte al Parlamento giacciono, da parecchio tempo, dei disegni di legge che riguardano provvedimenti di carattere sociale. Vorrei rammentare, per esempio, un mio disegno di legge per le pensioni facoltative che — il Presidente della Commissione lo sa — è stato presentato nell'altra legislatura; per tre sedute di Commissione l'onorevole Vigorelli, allora Ministro del lavoro, è venuto in Commissione pregando che si sospendesse la discussione, perchè aveva in preparazione un disegno di legge molto più vasto che contemplava tutta la materia e che quindi comprendeva anche il problema che io ponevo con quella proposta di legge. Lo stesso discorso fece poi anche l'onorevole ministro Zaccagnini. Ho ripresentato in questa legislatura il disegno di legge ed ancora si attende quel-

lo governativo! Si badi che il problema delle pensioni facoltative riflette un caso particolare di applicazione dell'articolo 38 della Costituzione.

Lo stesso va detto per altri disegni di legge, come quello, per esempio, sull'adeguamento delle pensioni della Previdenza sociale, che propone di elevare i minimi a 15 mila lire. Esso sinora è stato insabbiato; la Commissione, nonostante le mie ripetute richieste, non l'ha mai messo all'ordine del giorno. Altro disegno di legge è quello relativo al riscatto dei contributi previdenziali. Su di esso la Commissione finanze e tesoro aveva dato parere favorevole nel merito, pur dovendo dichiararsi, in definitiva, contraria, e ciò per mancanza di copertura: la spesa relativa è di un miliardo l'anno. Gli amici e colleghi della Commissione finanze e tesoro e avevano però dimenticato che avevo indicato la copertura nel Fondo adeguamento pensioni, al quale fondo lo Stato deve oltre 400 miliardi.

Proprio oggi ho ricevuto una lettera in cui si legge: « Con sollievo ho letto sull'« Unità » di oggi che esiste un progetto di legge atto a concedere la pensione, sia pure modesta, alle casalinghe. Mio marito, il dottore Rutigliano Andrea, non potette usufruire della legge riscatto del 28 luglio 1950, in quanto gravemente ammalato in quel tempo e, scaduti i termini, non poté beneficiare della stessa, talchè per lungo tempo andò a supplicare Ministri e parlamentari di occuparsi dell'umana riapertura di questi termini a beneficio di pochi vecchi esclusi. Per il vero hanno raccolto l'appello solo i comunisti e l'onorevole Camangi, ma, inutile dirlo, i progetti di legge presentati giacciono a tutt'oggi volutamente insoluti senza il coraggio di un sincero diniego da parte dei nostri reggitori. Dopo tanti anni di onorato lavoro e di dedizione ai doveri civili e militari, (due guerre), mio marito attinge per vivere al magro stipendio del nostro figliolo, impiegato statale... ».

Di queste lettere ne arrivano tutti i giorni, lettere che lamentano l'insabbiamento di disegni di legge che pongono problemi assillanti, angosciosi per la povera gente. Così, il disegno di legge riguardante la reversibilità per i pensionati degli Enti locali

e per quelli della Previdenza sociale, così quelli riguardanti i Corpi speciali militari, così quello per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentino del periodo di vacanza legislativa dal 1920 al 1926, per cui i lavoratori di quella zona non hanno potuto fruire dell'assicurazione obbligatoria, perchè mancava la legge. Così altri disegni di legge, non soltanto presentati dalla nostra parte, ma da altri, come, per esempio, quello del senatore Restagno, presentato il 7 maggio 1958, recante modifiche all'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi, e molti altri progetti. Alla Camera abbiamo il disegno di legge sui vecchi senza pensione, presentato nell'altra legislatura dall'onorevole Di Vittorio e ripreso in questa dagli onorevoli Novella, Santi ed altri. Tutta una serie di disegni di legge, che investono i bisogni più elementari della vita del nostro popolo, restano insabbiati.

Si presenta ora questo disegno di legge, ed ecco che l'iter diventa rapido e che il provvedimento viene approvato in poche sedute. Vediamolo dunque, questo disegno di legge. Su che cosa si basa? Nella sua relazione al disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, il relatore si sofferma a disquisire sui Patti lateranensi e sul fatto se l'assicurazione invalidità e vecchiaia per i sacerdoti appartenga, o no, alla materia regolata dai Patti.

Questo concetto è stato respinto dalla Commissione legislativa della Camera; ma il relatore aggiunge che, essendo i sacerdoti cittadini italiani, va applicato nei loro confronti l'articolo 38 della Costituzione: « assicurare a tutti i cittadini mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ». E suffraga questa sua affermazione con un giudizio del professor Jemolo, per cui « le questioni inerenti alle assicurazioni sociali, per ecclesiastici e religiosi, sono connesse all'interesse statale che non vi siano vecchi ed infermi privi di mezzi e di assistenza ».

Siamo d'accordo che non vi siano vecchi privi di mezzi e di assistenza, siano essi sacerdoti, vecchi operai, vecchi braccianti agricoli, vecchi impiegati. Questo è il problema: se il provvedimento per i sacerdoti venisse

inquadrate nel campo della sicurezza sociale per tutti i cittadini del nostro Paese, cioè se, come cittadini italiani, essi venissero considerati alla stregua degli altri cittadini e, quindi, beneficiassero di provvedimenti di legge che venissero a sollevare ed a lenire le miserie di varie categorie di cittadini, se così fosse, allora saremmo d'accordo.

Il relatore, poi, continua affermando che « una corretta ed autentica interpretazione dell'articolo 38 della Costituzione, — avendo posto nel nulla la distinzione tradizionale tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi — fa sì che non sarebbe stato equo procrastinare ulteriormente l'inserimento di una categoria così benemerita come quella del clero in un sistema di benefici goduti dagli altri cittadini ».

Vorrei osservare e fare presente, agli onorevoli colleghi che questa è la prima applicazione, in Italia, dell'articolo 38 della Costituzione. Non si può infatti parlare della legge per gli artigiani o per i coltivatori diretti come applicazione dell'articolo 38 della Costituzione; e lo stesso relatore, quando assume e ribadisce il concetto dell'articolo 38, quando dice di non volersi fermare a tentare di classificare le funzioni del clero secondo una sistematica generale per vedere se i sacerdoti siano da inserire tra le caselle del lavoro autonomo o in quelle dei lavoratori dipendenti, per dichiarare infine che i sacerdoti sfuggono a qualsiasi accostamento con quelli delle altre categorie, non fa che confermare la mia tesi.

Non siamo, cioè, nè nel campo dei lavoratori dipendenti, nè nel campo dei lavoratori autonomi; siamo nel campo dell'articolo 38 della Costituzione e, allora, evidentemente, l'articolo 38 della Costituzione dev'essere applicato a tutti i vecchi lavoratori italiani, indistintamente, qualunque sia la loro categoria e quindi anche ai sacerdoti cattolici.

Ma che cosa dice l'articolo 38 della Costituzione? Tale articolo dice nel primo comma che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Siamo nel caso, qui, di tutti i sacerdoti cattolici?

È evidente che vi sono vecchi sacerdoti, vecchi parroci non congruati, che si trovano in condizione di grande ristrettezza, ma dobbiamo anche riconoscere che vi sono, invece, altri sacerdoti congruati e altri che hanno molti benefici.

Do la parola ad un « convergente », l'onorevole Colitto: « Il diritto canonico prevede la perpetuità dell'ufficio, per cui un Vescovo o un parroco rimangono investiti dell'ufficio continuando a percepire il reddito dei beni connessi all'ufficio stesso, fino alla morte; in caso d'invalidità non perdono l'ufficio nè il beneficio ma si vedono assegnati un aiutante coadiutore o un vice parroco, che solo di fatto e non di diritto li sostituisce ».

« Vi è poi da aggiungere, volendo essere obiettivi, che i preti anziani che si trovano in precarie condizioni di salute trovano molto più facilmente di altri cittadini ospitalità in conventi e case di riposo di cui la Chiesa è largamente provveduta ». Tutti noi, per esperienza, sappiamo che ci sono dei preti poveri ma sappiamo che ci sono sacerdoti che stanno molto bene, agrari o proprietari immobiliari. E allora perchè l'articolo della Costituzione deve essere applicato anche a questi sacerdoti che hanno mezzi di sussistenza e che si trovano in condizioni economiche buone? Ecco il nostro interesse ad esaminare tecnicamente questo disegno di legge.

Il disegno di legge, intanto, pone la questione di un fondo speciale. E su questa questione dobbiamo intenderci. Si presentano due disegni di legge, uno per il clero cattolico e un altro per quello acattolico, e perciò si creano due fondi speciali. Si crea l'assurdo, nel campo previdenziale, di un fondo speciale per un numero di assistiti che non supera le quattrocento unità; perchè non si è voluto creare uno stesso fondo per le due categorie? Da principio, alla Camera dei deputati era stato presentato un disegno di legge solo per il clero cattolico; in seguito all'azione svolta dall'opposizione, il Governo accettò due articoli aggiuntivi al vecchio disegno di legge in modo che un solo disegno di legge soddisfacesse agli interessi di tutti i sacerdoti cattolici ed acattolici! Ma ad un certo momento il Governo non ha più

tenuto conto di quei due articoli aggiuntivi ed ha presentato un disegno di legge a parte per il clero acattolico. Mi rivolgo all'onorevole Ministro del lavoro per dirgli se non pensa che la cosa sia assurda e, in un certo senso, immorale. Come si fa a creare, nel campo previdenziale italiano, un fondo speciale i cui assicurati non superano i 400? E tutto questo per voler fare la discriminazione tra il clero cattolico e il clero acattolico. Ma vediamo quali condizioni si fanno per questi fondi speciali. Durante la discussione del disegno di legge, due anni fa, sul bilancio del Lavoro, io ebbi a dire sui fondi speciali: « Sono perfettamente d'accordo, essendo contrario a situazioni di privilegio, perchè altrimenti si finirà che nell'assicurazione obbligatoria resteranno i braccianti agricoli ed i manovali, cioè i più poveri, e quindi la mutualità si ridurrà a zero ». Quando abbiamo discusso il disegno di legge per gli autotranviari, anche il senatore Militerni ebbe a spezzare una lancia contro i fondi speciali; e lo stesso onorevole Ministro ha detto che egli è contro la formazione di fondi speciali. La verità però è che abbiamo formato un enorme numero di fondi speciali e le categorie privilegiate si sono formate ognuna il loro fondo speciale, in modo che nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria generale non rimangono che gli edili, i metallurgici, i tessili, i braccianti, mentre tutti gli altri: i direttori di aziende, i giornalisti, eccetera, si sono formati dei fondi speciali. E con questo disegno di legge veniamo a formare altri due fondi speciali. Qual'è tecnicamente l'impostazione di questi due fondi? Vi è un contributo dello Stato ed un contributo da parte dell'assicurato. Il contributo è uguale per tutti gli assicurati mentre nell'assicurazione generale obbligatoria il contributo è relativo al reddito di lavoro; si sono costruite classi, per esempio, di salari e di stipendi e a seconda dello stipendio o del salario si è stabilito un determinato contributo. Nel campo del clero cattolico dovremmo distinguere il prete che ha possibilità finanziarie ed il prete che è povero. Si fa pagare invece a tutti e due lo stesso contributo e si dà a tutti e due la stessa pensione. Quale pensione? Una pensione di 15.000 lire, come minimo, dopo dieci anni di contribuzione,

pensione che diventerà di 40.000 lire, aumentando di 12.000 lire per ogni anno di contribuzione, dopo i dieci.

Il relatore della Camera, il tecnico, perchè i relatori erano due, ha voluto darsi arie di attuariale, ed ha fatto un calcolo sulle pensioni del clero rapportandole alle condizioni di pensione di un lavoratore che versa la stessa somma annuale quale contributo; ma non si è accorto che la sua dimostrazione poteva servire per respingere il disegno di legge, non per accettarlo. Cosa dice infatti il relatore? Dopo 35 anni di versamenti il sacerdote avrà una pensione di 480.000 lire annue; con lo stesso versamento, dopo 35 anni il lavoratore (operaio od impiegato) avrà una pensione di 180.000 lire. Naturalmente il primo va in pensione a 70 anni, l'altro a 60 anni. Facciamo qualche calcolo. Dalle tavole di mortalità pubblicate dall'Istituto centrale di statistica risulta che, quando si è raggiunto i 60 anni, si ha ancora una vita media di 16,8 anni; quando si è raggiunto invece i 70 anni si ha ancora una vita di 9,9 anni. Quindi, facendo i conti, il lavoratore in 16 anni ed otto mesi riscuoterà come pensione 3.031.392 lire mentre, per quanto riguarda il sacerdote, per 9 anni e 9 mesi 4.752.000 lire. Ma io ho voluto abbondare, cioè ho voluto fare il calcolo anche presupponendo una vita media, per tutti e due, uguale. Cioè supponiamo che a 70 e a 60 anni vivano il primo per altri 10 anni e il secondo per altri 20 anni. Ebbene, anche in questo caso abbiamo la differenza di 1 milione e 200 lire in più per il sacerdote. Qui non gioca nemmeno la reversibilità perchè, quando si sono raggiunti gli 80 anni, l'onere della reversibilità è assolutamente irrisorio e non deve essere preso in considerazione: quindi noi creiamo una condizione di privilegio, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia dei preti.

Ma quello che è più grave è quanto riguarda l'invalidità. Infatti, per l'invalidità, è vero si dispone che nel primo quinquennio si può immediatamente dare una pensione minima di 16.000 lire, ma quando si è contribuito per cinque anni si dispone che la pensione sia di 35.000 lire al mese. Vogliamo fare il conto per vedere quale pensione verrà ad avere il lavoratore che versa rego-

larmente per cinque anni gli stessi contributi del sacerdote? Nell'invalidità non gioca più l'età, perchè l'invalidità può avvenire a qualunque età. Allora facciamo cinque anni per l'uno e cinque anni per l'altro e vediamo quale pensione verrà a prendere il sacerdote dopo cinque anni, per invalidità, e quanto il lavoratore. Dopo i cinque anni il lavoratore (ed io mi servo delle cifre del relatore della Camera, cioè dell'onorevole Repossi, per dimostrare l'ingiustizia di questo disegno di legge nei confronti di tutti gli altri lavoratori) andrebbe a 1.690 lire annue di contributi valevoli per la pensione. Facendo il solito e noto calcolo, avremo una pensione che si aggirerà sulle 40 mila lire l'anno; però c'è il minimo della Previdenza sociale, per cui dobbiamo calcolare 123.500 lire l'anno. Ebbene, se calcoliamo questa cifra, sulla base di una pensione erogata per 20 anni (l'età in cui ha inizio l'ipotesi dell'invalidità può essere la più diversa, e quindi non gioca più il numero degli anni), vediamo che il lavoratore percepirà in totale 2 milioni e 470 mila lire, mentre il sacerdote percepirà 8.400.000 lire. Vi sarà, cioè, una differenza di 6 milioni fra l'una e l'altra categoria.

È vero che l'onorevole Repossi, alla Camera, ha osservato (come ha fatto anche il senatore Varaldo, ma sottovoce, qui al Senato) che, mentre la percentuale di pensionati d'invalidità in rapporto a quelli che percepiscono la pensione di vecchiaia è molto alta, nel caso dei sacerdoti la percentuale sarebbe solo dell'8 per cento; ma io osservo che i confronti devono essere fra termini omogenei, e mi affretto ad indicare quali debbano essere i termini del raffronto.

Mi rivolgo all'onorevole Sullo, che conosce questa questione abbastanza bene, e gli domando: in questi ultimi anni sono aumentate le pensioni di invalidità nel campo delle assicurazioni obbligatorie? Prima di rispondere a me stesso, ricorderò che noi, non già dal 1952, cioè, dal tempo della discussione della legge n. 218, ma anche precedentemente, ci eravamo battuti perchè il limite minimo per la Previdenza sociale fosse unico, prevedendo il fenomeno che si sarebbe

verificato, e precisamente (e con ciò rispondendo alla domanda) quello dell'inflazione delle domande per la pensione che assicurava il minimo più elevato.

Quando un lavoratore sa che, raggiunti i 60 anni, percepirà una pensione di 6.500 lire mensili, e che invece, se a 59 anni e 6 mesi presenta domanda per il riconoscimento dell'invalidità, ha la prospettiva di una pensione di 9.500 lire al mese, è evidente che presenterà senz'altro la domanda per il riconoscimento dell'invalidità. Ora, non vi accorgete voi che, con una distinzione di questo genere anche per una pensione al clero cattolico, vi esponete a richieste esorbitanti per pensioni di invalidità? È chiaro che il prete, il quale sappia che deve versare 10 anni di contributi per avere una pensione di 15 mila lire al mese, all'età di 60 anni, quando potrebbe versare contributi per 5 anni ed a 65 anni avere una pensione di invalidità di 35 mila lire al mese, cercherà senz'altro di ottenere la pensione di invalidità.

Seconda questione: come si accerta l'invalidità per il clero? Nel campo delle assicurazioni obbligatorie è prevista una visita molto rigorosa presso gli Istituti della previdenza sociale; una visita « fiscale » nel vero senso della parola, tanto vero che è difficile ottenere la pensione di invalidità. Nel caso dei preti si esce fuori dal campo delle leggi dello Stato italiano, e si introduce nella nostra legislazione una nuova norma, stranissima, veramente stranissima. È vero che nell'articolo si dice che la Previdenza sociale ha la facoltà di far visitare colui che presenta domanda per la pensione di invalidità, ma io mi appello all'autorità dell'onorevole Repossi il quale, come relatore, nella replica a tutti gli oratori della Camera, ha detto: « È evidente che queste particolari condizioni non risulteranno da un giudizio medico, ma da chi ha la responsabilità delle comunità cattoliche ».

È evidente che questa è una nuova norma che si introduce nel campo previdenziale. Come è possibile dire che un individuo è invalido, non perchè il medico lo giudica tale, ma perchè lo giudica così l'autorità cattolica da

cui dipende? Vogliamo trovare un accordo, cari colleghi? Ma, allora, facciamo sì che lo organizzatore sindacale dichiari che l'operaio è invalido, oppure che sia l'industriale stesso a dichiararlo, e che tale dichiarazione sia, di per sè, valida a far sì che la Previdenza sociale dia la pensione! Ma insomma, è possibile trangugiare questa assurdità in una legge di questo genere?

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. C'è l'articolo 11.

F I O R E. Ma perchè non deve venire a me il sospetto che, a un certo momento, l'autorità ecclesiastica, per operare, per esempio, uno svecchiamento, mandi fuori, attraverso la dichiarazione di invalidità, migliaia di sacerdoti, al fine di poterli sostituire, dal momento che sa che ad essi si danno dopo i cinque anni di contributi le 35.000 lire di pensione?

Quando vi sono due minimi così distanti l'uno dall'altro, e cioè 15.000 lire e 35.000 lire, è evidente che si crea una situazione del genere di quella denunciata. E, quando la Previdenza sociale si deve adattare al giudizio dell'autorità ecclesiastica, è chiaro che noi non abbiamo nessuna garanzia.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è così; c'è l'articolo 11.

F I O R E. È chiaro che fra sei o sette mesi avremo una grossa inflazione di invalidi nel campo sacerdotale e molto di più fra cinque anni!

Ma poi l'onorevole Repossi aggiunge: « Io torno a insistere che ci troviamo di fronte a una categoria particolarissima, quella dei sacerdoti, ai quali bisogna assicurare, come tali, un minimo di tranquillità ».

Ma un minimo di tranquillità dovremmo assicurarla a tutti i vecchi lavoratori italiani. Ci sono dei braccianti che hanno lavorato per cinquanta anni, i cui datori di lavoro hanno sempre evaso i doveri previdenziali.

Questa non è una nostra affermazione, perchè anche l'onorevole Rubinacci, nella sua qualità di Ministro del lavoro, aveva dovuto scrivere, nella relazione alla legge n. 218, che quasi mai i datori di lavoro agricoli hanno versato i contributi dal 1920 al 1940. Dal 1940 sino al 1952 si è quasi sempre versato di meno di quanto spettava.

Questi vecchi braccianti agricoli, questi vecchi operai del Meridione, dove si sono sempre evase le leggi previdenziali, si trovano in miseria, si trovano alla fame. Ed allora, non dobbiamo dare loro nessuna tranquillità e dobbiamo invece preoccuparci di dare tranquillità soltanto alla categoria dei preti? E credo che tale categoria ne sarà umiliata; il vecchio parroco che sente veramente il suo ministero come una missione, sapendo che avrà la pensione mentre molti suoi parrocchiani, molto più poveri di lui, molto più miseri di lui, continueranno a fare la fame, si sentirà umiliato.

Dal punto di vista tecnico, poi, il collega Varaldo, nella sua relazione, ha tentato anche lui di discutere così delle cifre. Egli afferma che il contributo dello Stato è superiore per quanto riguarda i lavoratori assicurati di quanto lo sia per quanto riguarda il clero cattolico. Parla del contributo di 800 milioni, che fa diventare 495 perchè considera il contributo dei 350 milioni che è decennale come perpetuo. Ma non mettiamo le mani avanti, onorevoli colleghi; fra dieci anni possono avvenire tante belle cose, nuovi provvedimenti legislativi, nuove situazioni. Consideriamo perciò in questo momento, in cui esaminiamo il disegno di legge, il contributo dello Stato. Il contributo dello Stato è di 800 milioni; il senatore Varaldo ci dice che gli assicurati saranno 37 mila. Ma qui vi è un piccolo mistero perchè, se i preti sono oltre 45 mila, fra questi ci saranno quelli che andranno immediatamente in pensione, ma non credo che i validi si ridurranno a 37 mila, a meno che non vi sia in campo generale una diminuzione dei sacerdoti cattolici. In ogni modo, quando si dividono 800 milioni per 37 mila, avremo un contributo dello Stato di 21.620 lire per ogni assicurato.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue F I O R E). Ma, senatore Varaldo, da dove ha rilevato che si tratta di 137 miliardi, per quanto riguarda i lavoratori? Non scherziamo con le cose serie: dobbiamo guardare le somme che sono state versate, e non quelle che dovevano esserlo. Faccia il conto e vedrà che nel 1956-57 lo Stato ha versato 40 miliardi, nel 1957-58 ha versato 51 miliardi, nel 1958-59 76 miliardi, nel 1959-60 76 miliardi. Quello che lo Stato non ha versato, che ha sottratto al Fondo adeguamento pensioni, non può essere computato oggi. E nemmeno per quest'anno si è fatto fronte a quanto stabilito per legge; avete versato, per quest'anno finanziario, 116 miliardi, somma di gran lunga inferiore alla somma che avreste dovuto versare. Ho fatto una media, che si aggira sui 65 miliardi, media che ho voluto allargare ai 70 miliardi. Ebbene: dividete 70 miliardi, non per 8 milioni e mezzo, poichè dal bollettino dell'IN.P.S. del dicembre 1960 gli assicurati risultano 10 milioni 590 mila, e allora avrete un contributo dello Stato di 6 700. Ho voluto fare anche il calcolo diminuendo il numero degli assicurati e mettendomi sullo stesso terreno del relatore e cioè considerando solo 8 milioni e mezzo gli assicurati; anche così il contributo dello Stato è solamente 8.240 lire per assicurato. Nel primo caso è dunque meno di un terzo del contributo per gli assicurati del Fondo costituito per i sacerdoti ed è il caso giusto; nell'altro caso è molto meno della metà. Queste le condizioni. Queste sono le cifre che credo non possano essere smentite, a meno che non si voglia fare il calcolo dei 5.481 miliardi e 988 milioni che lo Stato ha come debito verso il Fondo adeguamento pensioni. Però in questo caso bisogna prima versarli e poi si fa il conto, ma, finchè non sono versati, facciamo il conto su quello che lo Stato dal 1952 sino ad oggi ha erogato per gli assicurati della Previdenza sociale. Il disegno di legge tratta poi della prosecuzione volontaria, ed è questo un altro istituto caratteristico di questo disegno di legge. Infatti, che cosa dice lo

articolo 14? Lo leggo perchè molti colleghi con tutta probabilità ancora non lo conoscono: « L'iscritto che, per ragioni del suo ministero, sia trasferito fuori del territorio italiano, ha facoltà di chiedere, entro un anno dalla data di cessazione dell'obbligo di iscrizione, la prosecuzione volontaria dell'iscrizione stessa. Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o congregazione religiosa... »

« L'iscritto che rientra in Italia può chiedere, entro un anno dalla data di ripristino dell'obbligo di iscrizione, che gli sia riconosciuto utile il periodo di permanenza in territorio straniero, a condizione che la permanenza sia stata determinata da ragioni del ministero sacerdotale. Le attestazioni dello Ordinario, che esercita sull'iscritto la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, fanno piena prova della esistenza di tale ultima condizione ».

A questo punto vorrei domandarle, onorevole Ministro: vogliamo estendere questa disposizione ai nostri emigranti? Lei sa che con alcuni Stati ci sono delle convenzioni particolari, ma con moltissimi Stati non abbiamo nessuna convenzione. Pertanto siamo disposti ad approvare questa disposizione particolare, a condizione però che essa sia estesa a tutti i lavoratori che si sono recati e si recano all'estero per ragioni di lavoro. Infatti, così come il sacerdote — come è qui scritto — si è dovuto recare all'estero per esercitare il suo ministero, anche il nostro operaio, il nostro contadino, scacciato dalla fame, dalla miseria, dalle zone più depresse del nostro Paese, si è recato e si reca all'estero per ragioni di lavoro, e non per diporto. Vogliamo allora estendere anche a tutti i nostri emigranti questa disposizione di legge?

C'è poi l'articolo 16, onorevole Sullo, che è una norma transitoria. Vorrei, a questo riguardo, che lei precisasse il pensiero del Governo, perchè con questo articolo, anche dopo due soli giorni dall'approvazione della leg-

ge, può essere concessa la pensione di invalidità o la pensione di vecchiaia; ma, perchè ci sia questa possibilità, bisogna che l'assicurato versi dal 1° luglio 1959 fino ad oggi tutti i contributi? Mi pare che questa dovrebbe essere la condizione, perchè, in caso contrario, ci dipartiremmo da quello che si è fatto fino ad ora per i coltivatori diretti e per gli artigiani per la sola vecchiaia mentre qua l'articolo 16 gioca anche per l'invalidità.

Si dispone inoltre che i preti, raggiunti i 70 anni di età, avranno diritto a 15 mila lire pur senza aver versato alcun contributo. Or bene, un disegno di legge presentato dal compianto onorevole Di Vittorio nella prima legislatura chiedeva per i vecchi senza pensione un sussidio mensile di 3 mila lire; un altro disegno di legge, che è stato presentato dagli onorevoli Novella, Santi, Romagnoli ed altri, prevede un sussidio mensile — e non una pensione, badate — di 5 mila lire. L'uno è decaduto per fine legislatura e l'altro ancora non è stato discusso.

È concepibile approvare, in queste condizioni, un provvedimento con cui si danno al vecchio sacerdote, che ha raggiunto i 70 anni, 15 mila lire, mentre ai vecchi senza pensione non diamo nemmeno 5 mila lire? Questo problema del vecchio sacerdote, non congruato, in condizioni di ristrettezze e di miseria, come lo consideriamo? Lo consideriamo attraverso l'articolo 38 della Costituzione, in quanto egli è cittadino italiano. I due relatori si sono agganziati all'articolo 38 appunto per la considerazione che il sacerdote è cittadino come tutti gli altri e deve usufruire dei benefici della legge italiana. Ed allora vogliamo far sì che questo principio valga per tutti i vecchi d'Italia senza pensione?

Recentemente si sono svolte delle dimostrazioni degli invalidi civili. Nell'altra legislatura il collega Russo ed io avevamo presentato un disegno di legge per la pensione agli invalidi civili che è decaduto anch'esso per fine legislatura. Il collega Russo lo ha ripresentato alla Camera in questa legislatura. Naturalmente non è stato ancora discusso, con il solito pretesto che manca la copertura. Il Governo ha il dovere, ripeto ancora una volta, quando si presentano dei disegni di legge, anche se difettosi, di intervenire, di presentare emendamenti; se le proposte sono ritenute se-

rie, valide, tali da poter esser varate, il Governo ha il dovere di collaborare per il reperimento della copertura finanziaria.

Vogliamo dare oggi 15 mila lire ai vecchi sacerdoti, mentre al vecchio non pensionato diamo zero lire, per il vecchio senza pensione c'è l'E.C.A., c'è l'accattonaggio! Io ricordo che molti anni fa, quando al banco del Governo c'era l'onorevole Rubinacci, presentai un ordine del giorno affinché ai vecchi senza pensione si desse un sussidio mensile. L'onorevole Rubinacci rispose: « Perchè, onorevole Fiore, vuole inaridire i canali della carità cristiana? » Cioè, perchè non vuole che giuochi l'elemosina? Ma nel caso del clero l'elemosina non funziona; e dire che si tratta di un vecchio principio della Chiesa cattolica, secondo cui i sacerdoti si sostenevano attraverso le elemosine ed i contributi dei fedeli.

Ma, se si è venuti nella determinazione di applicare, per la prima volta nel nostro Paese, l'articolo 38, lo si applichi allora a tutti i cittadini italiani che si trovano nelle stesse condizioni. Onorevole Sullo, sa dei quali sono le condizioni dei pensionati della Previdenza sociale? Dall'ultima relazione economica presentata al Parlamento risulta che la media delle pensioni della Previdenza sociale è di 142.237 lire all'anno, con una media mensile di 10.940 lire. Dei 4 milioni di pensionati della Previdenza sociale, il 70 per cento ha pensioni inferiori a 10 mila lire mensili e di questo 70 per cento circa 2 milioni e 400 mila hanno pensioni che vanno dalle 6.500 alle 9.500 lire mensili. Ecco perchè i pensionati italiani hanno lottato e in questi giorni, mentre alla Camera era in discussione questo disegno di legge, essi in tutte le città e i centri del nostro Paese hanno manifestato affinché il Governo e la maggioranza parlamentare si decidano a provvedere, affinché si discutano i disegni di legge che sono stati presentati al Senato e alla Camera, affinché le 15.000 lire si diano anche ai pensionati della Previdenza sociale! Perchè, onorevole Sullo, è inutile dire che dopo 35 anni si avrebbero 180.440 lire; per raggiungere 35 anni di contribuzione effettiva il nostro vecchio bracciante agricolo o il nostro vecchio operaio deve lavorare sessanta anni perchè lei sa quale è la disoccupazione nel nostro Paese e lei sa che il bracciante agricolo non lavora in media che

120-130 giorni all'anno; lei sa che l'attuale legge della Previdenza sociale prevede che il bracciante eccezionale, che ha 51 giornate di lavoro, per avere il minimo di pensione deve versare 1.560 contributi.

E l'operaio edile, il manovale edile, che lavora sì e no tre o quattro mesi all'anno, deve avere quindici anni di contributi completi nel 1962, per il diritto a pensione.

E noi facciamo, ora, questa legge e creiamo queste condizioni! Noi diciamo che qua si tratta non solo di operare una scelta politica ma di creare condizioni di privilegio che offendono non soltanto i vecchi lavoratori italiani, ma, ripeto, offendono anche quei vecchi sacerdoti che il loro ministero considerano come una missione; perchè è inconcepibile che nelle vecchie parrocchie del nostro Meridione, della mia Sicilia, dove un vecchio parroco ha attorno a sé un mare di miseria, un mare di fame, egli non senta l'umiliazione di godere di una pensione, mentre il contadino, il bracciante agricolo, che per 45, 50 anni ha lavorato la terra, non riesce ad avere un pezzo di pane.

Onorevole ministro. Sulle, queste sono le ragioni per cui noi siamo contrari a questo disegno di legge.

Elaboriamo e votiamo una legge per tutti i vecchi senza pensione! Inquadriamo nel campo della sicurezza sociale questi vecchi lavoratori e in questo campo, come cittadini italiani, entreranno anche i sacerdoti, entrerà anche il clero; ma non facciamo una legge di privilegio, non facciamo una legge che è la dimostrazione di una scelta politica, perchè la fame e la miseria dobbiamo guardarle obbiettivamente! Non si possono fare delle scelte con chi ha fame, con chi ha bisogno di pane, con chi ha bisogno di una minestra.

Ecco le ragioni per cui siamo contrari a questo disegno di legge ed invitiamo l'onorevole Ministro a provvedere perchè al più presto il problema della previdenza sociale sia risolto.

Oggi questo problema è maturo nel Paese; non siamo solo noi a interessarcene. Lei ha constatato che anche giornali lontani da noi hanno dovuto riconoscere che avevamo ragione; lei dovrà tra qualche settimana, credo, rispondere ad alcune domande rivolte da un giornale tutt'altro che comunista, perchè

il problema è vivo nel Paese, il problema è sentito nel Paese, perchè il problema della previdenza sociale attanaglia quattro milioni, e questi 4 milioni significano, con le persone a carico, 7 milioni di cittadini italiani.

Giustizia per i sacerdoti, voi dite! Ebbene, noi diciamo giustizia per tutti i vecchi lavoratori italiani! (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Barbareschi. Ne ha facoltà.

B A R B A R E S C H I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è — ed io spero che nessuno l'abbia nemmeno pensato — una opposizione pregiudiziale, anticlericale, quella che ci fa intervenire nella discussione di questo provvedimento per richiamare il Senato alla grave responsabilità che esso si assume. Credo che ormai siano superate da lunghissimo tempo tutte le pregiudiziali anticlericali, che ci preoccupano se dovessero anche lontanamente risorgere, perchè, anche se non c'è stata nel nostro Paese una rivoluzione liberale, noi ci siamo preoccupati sempre di una posizione che potesse portare, se non ad una guerra, ad una effettiva situazione di lotta religiosa. Nel nostro Paese la parte cattolica ha profonde e vastissime radici ed è perfettamente comprensibile che il Governo si preoccupi dei sacerdoti, ma, diciamo noi, anche dei sacerdoti. È certamente grave che, in un momento in cui è perfettamente maturo, in tutto il Paese, il problema delle pensioni ai cittadini italiani, si venga, quasi con un movimento di disturbo, a interessare il Parlamento per un provvedimento così parziale. Abbiamo avuto e abbiamo costantemente occasione di parlare con i cittadini lavoratori, abbiamo occasione di parlare frequentemente con i datori di lavoro, con gli imprenditori. Abbiamo occhi aperti e orecchie tese ai discorsi che si tengono nell'interno del nostro Paese: se c'è un problema sul quale l'unanimità dei cittadini italiani converge è il problema delle pensioni.

Gli industriali dicono: è enorme che, con le cifre che si spendono, noi si debba arrivare a vedere liquidare i nostri lavoratori con pensioni così misere. E una parte notevole di industriali, quella parte specialmente che me-

no deve sostenere la concorrenza internazionale, dice: saremmo disposti a fare anche ulteriori sacrifici purchè effettivamente i nostri lavoratori si allontanassero dalle officine tranquilli, sicuri per il loro domani.

La stampa, tutta la stampa indipendente, dal « Corriere della Sera » alla « Stampa », alla « Domenica del Corriere », il settimanale così diffuso nel nostro Paese, dedica una parte delle sue pagine ai problemi delle pensioni della classe lavoratrice italiana, e i lavoratori tutti, senza eccezione, quelli della C.G.I.L., della C.I.S.L., della U.I.L., unanimi dicono che bisogna arrivare alla modificazione di questo rapporto nei confronti dei vecchi lavoratori.

Lo Stato è un po' più guardingo nelle sue dichiarazioni, perchè non assolve nemmeno completamente il dovere suo con l'applicazione delle leggi che dal Parlamento sono state approvate. Però ci sono, anche nei confronti dello Stato, degli esempi eloquenti: ci sono stati disegni di legge presentati dai Governi che si sono succeduti in questi ultimi anni i quali proponevano di sistemare in qualche modo la posizione dello Stato nei confronti della previdenza. C'erano state proposte per la riduzione del contributo a 40 miliardi, altre proposte per una forfetizzazione del debito, ma questi disegni di legge, impopolari nel Paese, hanno trovato tale ostilità nell'ambito parlamentare (e quando parlo di ambito parlamentare non faccio eccezioni di maggioranza e di minoranza) che sono rientrati malgrado l'autorità dei proponenti, per cui l'obbligo dello Stato rimane, fino a questo momento, integro nei confronti della previdenza. Esempio eloquente anche questo, che dimostra come il Parlamento vuole risolvere il problema delle pensioni. Ebbene, è giusto che, proprio mentre questa volontà unitaria si viene manifestando, mentre si chiede cioè una riforma generale, si presenti un provvedimento parziale, assolutamente ingiustificato?

La Chiesa cattolica ha indubbiamente radici profonde ed estese nel nostro Paese; possiede imponenti istituti di beneficenza e di assistenza, e non mi risulta che abbia mai abbandonato un suo vecchio sacerdote, lasciandolo alla fame. So bene che i sacerdoti non vivono negli agi; aggiungerò, senza reti-

cenze, di essere un ammiratore dell'opera di assistenza che essi svolgono, anche se qualche volta ammiro molto poco certa opera di assistenza politica o mi rammarico di una mancata assistenza di carattere tecnico, di cui tante popolazioni, specialmente rurali, avrebbero bisogno (benchè abbia visto anche dei sacerdoti assolvere a compiti di questo genere). Ma, indipendentemente da questo, era proprio necessario un provvedimento speciale per i sacerdoti, in questo momento in cui, se è vero (accettando i dati del Ministro del lavoro) che vi sono 5 milioni di pensionati, è anche vero che questi avrebbero diritto ad un'assistenza più adeguata, certamente non assicurata da quelle 5 mila lire di pensione al mese che adesso percepiscono, ma neppure dalla somma di 6.500 o anche di 9.500 lire.

È quindi necessario che lo Stato e il Parlamento prendano un provvedimento, ma un provvedimento generale, che venga incontro ai lavoratori, alle loro necessità, includendo anche le esigenze del clero, oltre a quelle di quel numero, che non riusciamo a conoscere — malgrado nostre insistenti richieste — di vecchi lavoratori, o vecchi esercenti e piccoli commercianti, che non hanno pagato contributi e che non hanno diritto a pensione, oppure che sono stati dipendenti di datori di lavoro che non hanno compiuto il loro dovere a termine di legge, anche loro senza pensione.

Non voglio entrare nel merito del disegno di legge: lo ha già fatto il collega Fiore; desidero solo accennare agli articoli 10 e 11 che si riferiscono all'accertamento della invalidità. Pare a me che la stesura di tali articoli sia tutt'altro che quella che si richiede per un accertamento doveroso, perchè l'articolo 10 dice: « Si considera invalido il sacerdote che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale ». L'articolo 11 dice: « Lo accertamento dell'invalidità è compiuto dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre a visita medica l'iscritto ».

« È richiesto, in ogni caso, il parere dell'Ordinario del luogo nel quale l'iscritto esercita il suo ministero ».

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questi due articoli, perchè a me sembra che l'accertamento dell'invalidità non dovrebbe essere una facoltà, bensì un obbligo, e che l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrebbe esercitare tale obbligo nei confronti dei sacerdoti con gli stessi, uguali, identici criteri che sono in vigore per tutti gli altri iscritti alla Previdenza stessa.

Fatto appena questo particolare accenno, rinuncio ad esaminare ulteriormente il disegno di legge, perchè vorrei rivolgere alla maggioranza un invito, un invito che può essere un'ingenuità; non ho mai pensato di essere un furbo, e preferisco essere un ingenuo anche se, so che le situazioni politiche difficilmente vengono modificate con l'ingenuità.

L'invito che vorrei rivolgere alla maggioranza è questo: si rinunci a proseguire nello esame di questo provvedimento il quale, fra l'altro, anche per suggerimento della 5ª Commissione, dovrebbe essere da noi modificato e rinviato alla Camera. Si rinunci al proseguimento dell'esame di questo disegno di legge per la concordia degli italiani, per il giusto diritto dei vecchi lavoratori pensionati, per il giusto diritto dei vecchi lavoratori senza pensione, che hanno anch'essi contribuito alla ricostruzione e all'economia del nostro Paese. Si rinunci a questo disegno di legge, o lo si rimandi alla Commissione, e si prepari quel più vasto provvedimento che è reclamato da tutto il Paese, per dare giustizia ai pensionati e a coloro che attendono la pensione.

Il Gruppo al quale ho l'onore di appartenere non dà la sua approvazione a questo disegno di legge. Stamane ho udito un'espressione che ora riporterò: soffia il vento in poppa; eh sì, l'ho sentita stamane dal collega Gava. (*ilarità*). Ebbene, se la maggioranza, forte del vento che le soffia in poppa, crederà di continuare nell'esame di questo provvedimento e di dare ad esso la sua approvazione, faccia pure. Credo però che il popolo italiano giudicherà erroneo questo provvedimento. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

V A R A L D O, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a dire la verità, poche sono state le osservazioni fatte alla mia relazione; anzi, il senatore Fiore, più che con la mia relazione, se l'è presa con la relazione presentata alla Camera e pertanto io potrei anche essere esonerato dal rispondere: ad ogni modo, penso di dover aggiungere qualche cosa al contenuto della mia relazione scritta.

Le osservazioni sono state di indole generale e sul problema tecnico particolare cui si riferisce il disegno di legge. Sul piano generale, il senatore Fiore ha lamentato che altri disegni di legge siano stati insabbiati, che non siano stati mandati avanti e che per l'attuale, invece, vi sia stata tanta fretta. Ora, siccome è bene conoscere esattamente le cose, io dirò che un disegno di legge per l'assicurazione al clero era stato presentato il 5 giugno del 1951 e che il presente disegno di legge è stato presentato il 7 novembre del 1959, trovandosene già dinanzi alla Camera un altro, di iniziativa parlamentare, presentato il 9 luglio del 1959. Quindi, non mi pare vi sia stata una particolare premura nel voler approvare il provvedimento ora in discussione.

Indubbiamente, vi sono molti problemi che assillano: vi sono problemi di grandi dimensioni e problemi di più modeste dimensioni. È facile pensare che i più modesti possano essere risolti, mentre invece non possono esserlo purtroppo, per difficoltà finanziarie, problemi di più ampio respiro, di maggiore ampiezza. (*Interruzioni dalla sinistra*). In ogni modo, non penso che questo disegno di legge rappresenti, come ha detto il senatore Barbareschi, un « movimento di disturbo » e neanche che sia stato spinto da noi oggi perchè « il vento soffia in poppa ». Mi pare che queste siano osservazioni veramente fuori posto. Ho dimostrato che il disegno di legge era stato presentato nel 1951 e non lo si è voluto esaminare oggi allo scopo di recare pregiudizio alla soluzione del problema generale. Del resto, a questo proposito, bisogna seguire la strada che abbiamo seguito fino adesso. Indubbiamente eravamo di fronte ai problemi previdenziali e potevamo partire dall'idea di

risolvere il problema *in toto* o per settori: finora si è seguita la linea di risolverlo per settori. Si è operato nei confronti dei coltivatori diretti, si è operato nei confronti degli artigiani, così come, per l'assistenza, si è fatto per le varie categorie. Questo è il criterio che abbiamo seguito fin qui; non vedo perchè, in questo momento, dinanzi a questo disegno di legge, ci si debba attenere ad un indirizzo diverso da quello che è stato seguito in tutti questi anni senza che nessuno se ne lamentasse.

B O S I. Non c'era nessun altro settore più urgente? Vi sono i vecchi operai che non hanno assicurazione. (*Interruzione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale*).

V A R A L D O, *relatore*. Del resto, a proposito di quanto si va dicendo circa i motivi per i quali non si risolve il problema generale, dobbiamo ricordarci che questo disegno di legge è fondato sul sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione. Questa è una sua caratteristica particolare e noi non possiamo pensare che per l'allargamento della previdenza a tutte le categorie si possa seguire lo stesso criterio di capitalizzazione. Infatti, per il disegno di legge in discussione, i calcoli che ha fatto l'Istituto della previdenza sociale sono tali per cui, tanto riceve, tanto è in grado di dare, sia pure con l'aiuto del contributo dello Stato.

C A L E F F I. Degradate la missione del sacerdote trattandolo alla stregua di tutte le altre categorie di lavoratori.

V A R A L D O, *relatore*. Non mi sembrano osservazioni pertinenti, per non dire qualche cos'altro.

Dire, per esempio, che, quando si è provveduto alla pensione per i coltivatori diretti e per gli artigiani, non si è agito in armonia con l'articolo 38 della Costituzione e che l'attuale sarebbe quindi la prima applicazione di tale articolo, significa dire cosa inesatta, senatore Fiore, perchè anche allora si è agito proprio nel quadro dell'articolo 38 della Costituzione, pur provvedendo settore per settore, in quanto non c'era la possibilità di risolvere il problema in unica soluzione.

Vorrei dire ora qualcosa in ordine alle osservazioni di carattere tecnico mosse circa il disegno di legge. Si è domandato, per esempio, perchè i contributi sono uguali per tutti e non sono invece proporzionali. Io rispondo che questo è stato fatto proprio perchè ci troviamo di fronte al sistema della capitalizzazione, onde è logico che la pensione sia concessa in misura diretta a quello che è stato il contributo versato. È inutile poi che si tenti di fare una differenza tra il clero ricco e il clero povero, poichè queste sono parole che possono essere usate come strumento di una certa propaganda, ma non in quest'Aula. Noi sappiamo bene quali sono le condizioni della generalità del clero, e non so proprio dove si possano trovare dei sacerdoti ricchi: per quelle che sono le mie conoscenze — e credo di conoscere abbastanza il clero della mia Diocesi — ho ancora da scoprire un sacerdote ricco.

Il senatore Fiore ha cercato poi di fare un confronto tra quella che è la misura del minimo di pensione che spetta ai sacerdoti e quella che spetta agli altri lavoratori. Lei ha fatto un certo calcolo, collega Fiore, ma ha dimenticato parecchie cose, ed innanzitutto che i contributi continuano per altri dieci anni. Non basta quindi rapportare quella che è la pensione al 60° anno di età per i lavoratori a quella che è la pensione al 70° anno di età per i sacerdoti.

F I O R E. Chi va in pensione non contribuisce più.

V A R A L D O, *relatore*. Mentre nell'assicurazione obbligatoria si contribuisce fino a 60 anni, i sacerdoti contribuiscono fino a 70, ed inoltre hanno una minore possibilità di godere della pensione, il che è di notevole importanza, tanto che lei stesso, senatore Fiore, ammetteva che la differenza è quasi dalla metà al doppio. Pertanto, le sue considerazioni mi sembrano completamente fuori della realtà, anche, infine, perchè — e nemmeno di questo lei ha tenuto conto — per questo tipo di pensione non c'è reversibilità, mentre per le altre pensioni esiste, e noi sappiamo bene quale carico ciò comporti. Se si va a chiedere ad un attuario quale carico può comportare la reversibilità di una

pensione, ci si sente rispondere che la reversibilità dovrebbe rappresentare una maggiorazione per lo meno di un terzo dell'ammontare dei contributi.

Per quanto riguarda, poi, la questione dell'invalidità, dobbiamo ricordare che il criterio di accertamento dell'invalidità in questo caso è tutto particolare, in senso restrittivo. Noi sappiamo che in altri campi quanti diventano invalidi, pur godendo della pensione di invalidità, hanno ancora possibilità di fare qualche lavoro; in questo campo invece non c'è tale possibilità, poichè si dispone precisamente che si considera invalido il sacerdote che si trovi nella permanente impossibilità di esercitare il proprio ministero.

F I O R E. È invalidità specifica questa, e quindi si possono fare anche altre cose.

V A R A L D O, *relatore*. Io vorrei sapere da lei che cosa può fare un sacerdote che sia nell'impossibilità, per esempio, di celebrare la Messa e di assolvere al proprio ministero. Non mi pare che sia il caso di insistere in questo modo, senatore Fiore, per sostenere tesi veramente sbagliate.

Allo stesso modo, quando si grida allo scandalo perchè si chiede un parere dell'Ordinario, credo che si esageri, perchè io trovo logica una tale disposizione: è l'Ordinario, infatti, il quale può dire se un sacerdote può veramente considerarsi invalido o meno. D'altra parte, si tratta pur sempre di un parere, il che non esclude una visita di controllo. Comunque è chiaro che quando l'Ordinario dicesse che un tale sacerdote è purtroppo ricoverato in una casa di cura per malattie mentali, per esempio, o per altra invalidità, l'indicazione dell'Ordinario può essere sufficiente. Ad ogni modo, si tratta di un parere, che viene chiesto, il quale tuttavia non rappresenta l'elemento decisivo. (*Interruzione del senatore Fiore*).

Quando poi si obietta che noi vedremo molti sacerdoti, i quali preferiranno dichiararsi invalidi, credo che, affermando ciò, si dimostri di non conoscere il sacerdote, l'amore con cui egli segue la sua Parrocchia, con cui è attaccato ai propri figli spirituali. Se ne è avuto l'esempio durante la guerra, in cui difficilmente, nonostante i pericoli in-

combenti, il sacerdote ha abbandonato il suo posto per sfuggire ai bombardamenti. Io avevo un parroco, vicino agli 80 anni, il quale, sotto i bombardamenti, dichiarava: io non mi muovo dalla mia Parrocchia. E ancora, noi sappiamo qual'è stata la posizione del clero nel difficile periodo successivo, dopo il 1943: i sacerdoti sono rimasti sempre in mezzo ai loro parrocchiani, perchè sentivano il loro ministero come qualcosa di particolare. Difficilmente un parroco giungerà a dire: rinuncio alla Parrocchia, rinuncio a curarmi di queste anime che ho seguito per tanti anni, soltanto per un calcolo economico. Lei, senatore Fiore, quando afferma queste cose, dimostra di non conoscere l'animo dei sacerdoti.

Lei ha fatto inoltre un'osservazione circa i conti che io ho fatto nella mia relazione. Se noi vogliamo essere precisi, i calcoli li dobbiamo fare in base alle norme legislative. Quando io ho ridotto gli 800 milioni a 595 — e non sono calcoli miei, ma dell'Istituto della previdenza sociale — l'ho fatto perchè 350 milioni sono dati soltanto per 10 anni. (*Interruzione del senatore Fiore*). Noi non dobbiamo calcolare il contributo di oggi, ma il contributo come si presenta nel tempo. Questo è il provvedimento: noi dobbiamo vederlo non in un determinato giorno, ma in tutto l'arco della sua applicazione, in continuità.

Eguale rilievo va fatto per l'altra osservazione del senatore Fiore: i 137 miliardi, sui quali ho fatto il calcolo nella relazione, lo Stato non li dà. Io mi meraviglio che lei dia quasi per acquisito che lo Stato non sia debitore di fronte alla Previdenza sociale. Lo stesso ritiro dell'ultimo disegno di legge che era stato presentato per sanare la posizione debitoria dello Stato con il fondo pensioni ha dimostrato come il Governo voglia rimanere fedele ai suoi obblighi. Quindi io il calcolo debbo farlo su questa cifra e non, come vuole lei, su una cifra alterata, quasi che per il debito dello Stato verso il fondo per l'assicurazione obbligatoria non vi sia, da parte dello Stato stesso, l'impegno di pagarlo. Lei anzi avrebbe dovuto sostenere l'opposto. Pertanto anche su questo punto mi pare che lei abbia cercato di far vedere quello che voleva, non basandosi sulle leggi come esse so-

no, ma come lei se le figura nella sua immaginazione, cioè come le faceva comodo per arrivare a quel risultato.

Io penso infine che l'invito che ci ha rivolto il senatore Barbareschi, di rinunciare al presente disegno di legge, non possa essere da noi assolutamente accolto. È un problema che noi risolviamo. Abbiamo altri problemi da risolvere, è vero. In questi anni abbiamo seguito la via di risolvere il problema per categorie, per settori, fino a che ad un certo momento si arriverà alla sua soluzione totale.

Io penso che noi possiamo risolvere tranquillamente il problema per quanto riguarda il clero, con questo disegno di legge, e non credo che il popolo italiano si indignerà, come si è voluto affermare. Io penso che il popolo italiano, il quale conosce l'animo del sacerdote, capirà questo disegno di legge e sarà certamente unito a noi nel rallegrarsi per la sua approvazione. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S U L L O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Onorevoli senatori, il discorso del senatore Fiore si può riassumere in un'affermazione di carattere politico. Infatti le argomentazioni tecniche sono meramente strumentali rispetto al suo assunto di polemica politica che è questo: « Voi concedete presto, in confronto a tanta parte di Italiani, una pensione ai sacerdoti, e la concedete con un contributo dello Stato che è proporzionalmente superiore a quello messo a disposizione di altre categorie ».

Questo, mi pare, il succo del suo discorso, senatore Fiore. Epperò io, pur muovendo rigorosamente da elementi tecnici, cercherò di rispondere con serenità e con documentazione all'assunto politico che è stato — e me ne dispiace per lui — fatto proprio anche dal senatore Barbareschi.

Giunge davvero presto questa pensione ai sacerdoti? Ecco la prima domanda.

Nel 1943, i pensionati della pensione generale obbligatoria erano 854.856; alla fine

del 1960, questo numero era asceso a 4 milioni e 41.348.

In verità, le pensioni erogate dall'I.N.P.S. alla fine del 1960 — si tratta, quindi, solo di una parte dei pensionati, perchè pensionati sono amministrati anche da altre piccole o grandi Casse, senza calcolare gli statali ed i dipendenti degli Enti locali —, le pensioni erogate dall'I.N.P.S., dicevo, nel complesso, comprese quelle dei fondi e delle gestioni speciali, erano 5.076.516 di cui: di vecchiaia 3.035.555, di invalidità 1.190.138, a superstiti 850.823.

Negli atti dell'ultimo Congresso degli attuari figura — e il senatore Fiore lo avrà probabilmente letto — uno studio pregevole della dottoressa Girardi Tositti, sul rapporto tra il numero dei pensionati e la situazione demografica degli ultrasessantacinquenni. Con riferimento alla fine del 1958, l'illustre attuario calcola 4.244.000 pensionati dell'I.N.P.S., cui aggiunge 590.000 unità per gli statali e i dipendenti degli Enti locali: in totale 4.834.000. A quella data, i pensionati al di sopra dei 65 anni rappresentavano l'88 per cento della popolazione maschile e il 39 per cento della popolazione femminile, mentre quelli con età superiore ai 60 anni rappresentavano l'81 per cento della popolazione maschile e il 38 per cento della popolazione femminile.

Non è mio costume di giurare sui dati degli attuari e, quindi, ammetto che vi possa essere uno scarto e degli errori, ma la percentuale maschile dell'88 per cento oltre i 65 anni e dell'81 per cento oltre i 60 anni vi dice che i sacerdoti sono arrivati buoni ultimi nella legittima richiesta di pensione perchè, dal punto di vista dell'individuazione di categoria — ha ragione il presidente Grava nella sua relazione — si può dire che non riusciamo più a reperire altre categorie da includere nella previdenza organizzata. Il discorso sull'assistenza è un altro, e lo faremo di qui a poco.

Abbiamo i piccoli commercianti, vi è un impegno politico generale del Governo per la pensione. Ovviamente bisogna fare i calcoli. Si sta facendo il censimento dei commercianti. Quando si potrà avere il quadro statistico completo dei piccoli commercianti, il Governo manterrà la promessa per l'esten-

sione della pensione anche ad essi. Vi sono ancora categorie di piccoli professionisti al di fuori della previdenza. Mediante iniziative parlamentari o di Governo si stanno reperendo anche questi altri soggetti attivi, questi lavoratori, oggi esclusi ma che potranno entrare domani nella grande famiglia previdenziale.

Che cosa rimane fuori della previdenza sociale? Rimangono, oltre naturalmente i datori di lavoro, industriali, commercianti, agrari, quelle persone che non sono individuabili in quanto categorie. Qui il problema non è tanto di previdenza, che suppone una contribuzione normale e costante del soggetto assicurato, quanto di assistenza, quanto cioè un problema di erogazione, da parte dello Stato, di aiuti. L'articolo 38 della Costituzione — onorevoli senatori — contiene un primo e un secondo comma. Il primo comma parla dell'assistenza vera e propria. Recita testualmente: « Ogni cittadino inabile al lavoro (e qui si parla di cittadini e non di lavoratori) e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (quindi non può contribuire alla previdenza) ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». C'è poi il secondo comma, in virtù del quale i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Che i sacerdoti non possano essere classificati come lavoratori dipendenti o indipendenti in senso tecnico e costituiscano invece una categoria a parte, che noi ci rifiutiamo di classificare con una visione economicistica, è indubbio. Non si può però negare che sono lavoratori e perciò l'applicazione nei loro confronti di una regola che vale a favore di tutti gli altri lavoratori non sembra scorretta né che si debba ancora procrastinare, dal momento che quasi tutte le altre categorie di lavoratori classificabili hanno ottenuto la partecipazione attiva al sistema previdenziale.

Onorevole senatore Fiore, vorrei dir questo: è titolo di merito della democrazia italiana essere passata in quindici anni, nonostante difficoltà e ristrettezze economiche, dagli 852.000 pensionati del 1943 ai 5 milioni del 1960. Il processo non è avvenuto auto-

maticamente, ma in forza di leggi che il Parlamento ha votato, che i Governi hanno proposto, che le maggioranze hanno approvato e che non sempre le opposizioni hanno agevolato, anche se hanno ritenuto di chiedere successivamente molto di più. (*Applausi dal centro*). Si tenga presente che le spese per le pensioni dei lavoratori sono state, per il 1960, di circa 700 miliardi, mentre nel 1943 la spesa non raggiunse i 932 milioni di lire dell'epoca. Quindi ci troviamo dinanzi a una differenza che, se vogliamo usare un moltiplicatore di 70-80, rappresenta quasi il decuplo in valore reale di quello che veniva speso anteguerra. Vorticosissimo, dunque, è stato l'aumento negli ultimi anni.

Volete sapere le pensioni liquidate annualmente? Le nuove pensioni, nel 1957, furono 322 mila; nel 1958, 1 milione e 92.000. (*Commenti dalla sinistra*). Sì, coltivatori diretti, mezzadri, coloni. Credo che siano lavoratori anche questi e non capisco come voi vogliate operare discriminazioni e non partecipiate alla soddisfazione quando, nella famiglia della previdenza, entrano i coltivatori diretti.

Voce dalla sinistra. Si tratta di pensioni di 5.000 lire al mese.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Guardi che contro gli argomenti non giova, come dire?, il rumore.

M I L I L L O . Nessuno ha detto, da questa parte, di essere scontento che i coltivatori diretti abbiano la pensione.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non parlavo di lei, senatore Milillo.

Voce dall'estrema sinistra. Neanche noi siamo scontenti!

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Va bene: è segno che ho sbagliato. Sono lieto allora che siete d'accordo. (*Commenti*).

Nel 1959 furono 677.179; nel 1960, 641.532.

Tutto ciò dimostra che tra le categorie di lavoratori o di cittadini, nei cui confronti il Governo e il Parlamento hanno assunto po-

sizione di estrema comprensione, non c'è certo il clero cattolico. Quindi, in un Paese nel quale, in questi 15 anni successivi alla guerra, si è assicurato un pensionamento all'88 per cento della popolazione maschile ultra sessantacinquenne, non può costituire meraviglia se si vuole concedere la pensione ai sacerdoti ultrasettantenni. Aggiungo che, in un Paese cattolico, con maggioranza di cattolici, e con cattolici che compiono azione politica, la concessione non rappresenta assolutamente un eccesso di acceleramento nel provvedere ad un'opera di giustizia, ma se mai costituisce la dimostrazione di un ritardo, come giustamente ha notato il relatore, che ha anche ricordato come il primo disegno di legge in materia porta la data del 1951

Ancora qualche parola sull'assistenza. Si dice che bisogna giungere al pensionamento integrale, giacchè una parte della popolazione maschile è lasciata fuori dal pensionamento, senza considerare la popolazione femminile. Nei riguardi della donna lavoratrice, il Governo non è stato meno sensibile alle sue esigenze, come dimostra, appunto, il disegno di legge per le casalinghe, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri.

PALUMBO GIUSEPPINA. Ma che lotta ci è costato!

MILILLO. È solo l'affermazione di un principio, poi! (*Commenti*).

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori della minoranza, la lotta che conduce l'opposizione contro la maggioranza ha prevalente natura di parte; la lotta che invece conduce la maggioranza è anche contro le cose, cioè contro difficoltà oggettive. Quando la maggioranza desidera seguire una certa strada, e poi è costretta a rinunciarvi, è segno che vi sono difficoltà oggettive. Mancano, infatti, nel caso specifico strumenti finanziari validi, ed è compito e responsabilità della maggioranza tener conto di questo aspetto del problema, del quale la minoranza può non tener conto (finchè resta minoranza). (*Applausi dal centro*).

Voi della minoranza sapete benissimo che noi non abbiamo nessun desiderio di lasciar-

ci battere, per così dire, sul piano della comprensione di determinate aspirazioni; ma sta il fatto che non di rado abbiamo il dovere di andare più cauti. Se a voi spetta il ruolo di combattere la maggioranza, a noi spetta il difficile compito di operare una sintesi efficace tra i vari elementi, di cui dobbiamo tener conto, per quanto grande possa essere il desiderio di adottare provvedimenti popolari.

MILILLO. Ma non dovete dire di aver risolto il problema.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatore Milillo, un disegno di legge viene presentato al Parlamento per essere discusso; il disegno di legge sulle casalinghe sarà presentato presto alla Camera, e poi al Senato. In quella sede potrà fare una buona, una cattiva o una pessima impressione, ed avremo modo di discutere. Adesso mi sembra inutile anticipare le critiche su ciò che dovrà venire in discussione in prosieguo di tempo. (*Interruzione del senatore Milillo*).

Si prenda per ora atto della volontà di ampliare l'area del pensionamento al settore femminile, il quale è oggettivamente in una situazione diversa da quello maschile; si prenda atto che, nonostante le molte difficoltà sul piano pratico e teorico, il Governo ha mostrato una chiara volontà di azione. I limiti tecnici e le impostazioni finanziarie potranno essere vagliati: quello che ora desidero sottolineare è una precisa volontà politica.

Il giorno in cui si passerà ad un'impostazione di sicurezza sociale, non entrerà più in gioco il concetto di « lavoratore », ma quello di « cittadino ». In questo senso il pensionamento dovrebbe coprire tutte le categorie in generale, anche quelle persone che siano rimaste fuori dalla fascia dei pensionati a titolo di lavoratori anziani. È un obiettivo a cui i Governi devono mirare e verso il quale ci si orienta con gradualità, per motivi di ordine finanziario.

Se questi sforzi di ordine sociale fossero compiuti a danno del potere di acquisto reale dei salari, cioè a danno del valore reale della lira, i lavoratori non vi guadagnerebbero: nessuno ci guadagnerebbe. Si potrebbe far ricorso, per ora, a titolo di integrazione,

ad opere di assistenza organizzate, a pensioni di assistenza, che non sarebbero vere e proprie pensioni. Tornando ai sacerdoti, mi pare che sono quasi ultimi nell'arrivare all'assistenza previdenziale. Per questo vi rivolgerò un appello, signori senatori dell'opposizione. Avete ascoltato cifre esaurienti. Invece di invitare la maggioranza a ritirare il provvedimento, dovrete modificare il vostro atteggiamento. Non ci spero, ma lo dico lo stesso, sia pure con scarse speranze.

Per quanto riguarda il contributo dello Stato, vi sono precedenti svariatissimi. Il ministro Scelba ha citato i giornalisti, alla Camera, ed essi stessi, che ci ascoltano, sono molto lieti di quello che ricevono. Se dovessimo usare come parametro il contributo che si dà ai giornalisti, bisognerebbe moltiplicare ciò che si dà ai sacerdoti. Vi sono perciò categorie che ricevono un contributo dello Stato di gran lunga maggiore. Vi sono categorie di professionisti che hanno un contributo più sostanzioso. Quando per alcune pensioni si stabilisce un determinato tipo di imposte, di tasse, o comunque di contributi del cittadino, non siamo di fronte ad un contributo diretto, bensì ad un contributo indiretto. Sono imposte o tasse che si concedono a categorie che le amministrano direttamente. Formalmente il contributo dello Stato non c'è; di fatto c'è.

E passiamo ai lavoratori subordinati. Voi sapete qual è l'onere dello Stato per i lavoratori subordinati, dalla legge Rubinacci in poi? Ve lo dico subito con cifre precise. Nel complesso lo Stato ha un onere di 849 miliardi fino al 31 dicembre 1960, a partire dalla legge 4 aprile 1952, n. 218. Sono stati versati 579 miliardi, rimangono da versare 269 miliardi. Ho l'onore di annunciare al Senato che il Consiglio dei ministri, nella prossima seduta di venerdì, approverà un disegno di legge che regolarizzerà la situazione debitoria dello Stato nei confronti del Fondo adeguamento pensioni.

FIORE. Ma queste cifre sono *ad usum delphini*...

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se vuole, chiedi una Commissione di inchiesta del Senato per stabilire questo! Vede, quando un Ministro enuncia

cifre precise, ed in questa sede, prima di dire *ad usum delphini* bisognerebbe pensarci. Se le segni, comunque. Io non mi farò certo venire una malattia di fegato per la sua osservazione. Se le segni attentamente, poi faremo tutti i controlli che vorrà. Dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, al 31 dicembre 1960, l'onere generale dello Stato è pari a lire 849.092.559.000; lo Stato ha versato lire 59.135.000.000; rimangono da versare lire 269.957.599.000, e tale situazione debitoria sarà regolarizzata dal Consiglio dei ministri con il disegno di legge cui ho accennato.

Queste cifre sono a disposizione del Senato e lei, nella sua lealtà, in una prossima occasione vorrà spiegare al Senato perchè queste cifre sono *ad usum delphini*...

ZANÈ. Qui ci vuole un applauso sul serio! (*ilarità dalla sinistra*).

BOCCASSI. Quelle cifre sono sbagliate, e lo dimostrerò.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole senatore, tenga presente che ho detto che le cifre sono relative al periodo fino al 31 dicembre 1960. Se ella poi fa il calcolo fino al 30 giugno 1962, data di scadenza dell'attuale bilancio, indubbiamente aggiungerà dell'altro. Noi non possiamo contabilizzare se non ciò che è già scaduto e rappresenta un impegno perfetto che può essere verificato. Ho l'impressione che lei dimentichi la data precisa che io le ho indicato. Lo Stato pagherà fino al 31 dicembre 1960 questa somma, ed ulteriormente pagherà le altre somme che matureranno. In ogni caso speravo che lei, che sembrava preoccupato che lo Stato non pagasse, esultasse per questo annuncio pubblico. Mi pare invece che rimanga insensibile, come se non vi fosse da parte del Senato l'acquisizione di un fatto positivo. (*Interruzioni dalla sinistra*).

BITOSI. In ogni caso lo Stato si impegna a pagare tutto quanto è dovuto al Fondo di liquidazione.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È l'impegno che il Governo ha assunto fin dalle

dichiarazioni programmatiche. Non costringete il Ministro a ripetersi.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. E proseguiamo con ordine: contributi dello Stato. Vogliamo fare un conto spicciolo del contributo per i sacerdoti? 800 milioni all'anno divisi per 45 mila sacerdoti...

F I O R E . Sono 45 mila o 37 mila?

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non so se sono 45 mila o 37 mila. Conosco la cifra di 45 mila sacerdoti, 800 milioni divisi per 45 unità significano all'incirca 17-18 mila lire ciascuno. Fate il conto di 10 milioni di lavoratori subordinati, moltiplicate per 17-18.000 e troverete che lo Stato dovrebbe pagare 170-180 miliardi all'anno. Ebbene, non paghiamo molto di meno. Oggi l'onere dello Stato arriva a circa 160 miliardi. Anche dal punto di vista più semplicistico, in questo rapporto tra lavoratori subordinati e sacerdoti non c'è grande differenza; siamo lì. E se poi considerate i coltivatori diretti, allora trovate che l'onere dello Stato è di gran lunga superiore a quello per i sacerdoti. Discuteremo, in occasione del bilancio, questi dati. Il modo come voi vi orientate rispetto a questi problemi risente un po' troppo di una polemica politica spicciola, che vi potreste risparmiare. Sono stato costituente anch'io. Quando votammo la Costituzione, voi comunisti allora, per una diversa situazione politica, aveste ben altro atteggiamento e vi distingueste dai vostri compagni socialisti nel considerare la religione della grandissima maggioranza del Paese. (*Interruzione del senatore Boccassi*). Dite che si trattava di un'altra fase, di un altro affare. Lo sappiamo. Lo sa anche la maggioranza del popolo italiano. Questa polemica, veramente spicciola e banale, è del tutto fuori posto, intorno a problemi in cui ci vorrebbe un po' più di rispetto, direi quasi per esigenze estetiche. Qui si stabilisce che i sacerdoti vanno in pensione a 70 anni.

B O C C A S S I . E per i medici ultrasettantenni, perchè ricorrete al Consiglio di Stato, non sono lavoratori anche loro?

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dei medici ultrasettantenni ci stiamo interessando. E quando le diremo che abbiamo risolto la questione lei accoglierà la notizia con lo stesso gelo con cui il senatore Fiore ha accolto la notizia che lo Stato pagherà i quattrini di debiti arretrati; perchè voi amate contestare le cose che non facciamo, ma difficilmente ci date atto di quello che facciamo.

D E L U C A L U C A . Anche il ministro Zaccagnini ci disse che lo Stato avrebbe pagato.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. E allora veniamo al problema del come la legge è strutturata. L'onorevole Maglietta alla Camera ha strillato: « io sono contrario alla pensione: se la volete dare, la dovete dare a 65 anni! A 70 anni vengono trattati male i sacerdoti ». Qui questa voce napoletana non c'è stata. Se sono trattati un po' peggio rispetto agli altri lavoratori, secondo voi hanno il vantaggio della pensione di invalidità. Il senatore Fiore ha fatto una affermazione interessante; ha detto che secondo lui la maggior parte dei lavoratori italiani ricorre alla pensione di invalidità per star meglio. Farò gli accertamenti del caso. Intanto debbo rilevare che da parte comunista si è fatta una valutazione delle pensioni di invalidità del tutto particolare, cioè come di pensioni cui i lavoratori ricorrono non perchè siano invalidi, ma perchè vogliono ottenere più presto una qualsiasi pensione. Non so se sia gratuita questa valutazione sulla moralità dei lavoratori italiani da parte del senatore Fiore, ma io non posso comunque credere che un sacerdote si ponga in condizioni, quando deve cessare dalla sua attività di sacerdote, di prendere la strada di elemosinare una pensione anzichè continuare, con sacrificio, la sua missione.

Comunque capisco che c'è, e deve esserci, una differenza tra il giudizio che esprime lei, senatore Fiore, sui sacerdoti, e quello che invece esprime la maggioranza dell'Assemblea. In ogni caso lasciamo a lei la sua responsabilità. Noi non riteniamo che la pensione di invalidità concessa ai sacerdoti, con

tutte le garanzie di cui si è detto, possa essere una pensione regalata ed abusiva.

Credo, onorevoli senatori, di aver illustrato brevemente le ragioni per cui è da respingere l'idea che la pensione ai sacerdoti è un privilegio. Invito il Senato, pertanto, a dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge, che è un atto di giustizia prima ancora di essere un atto di rispetto nei confronti di persone che consideriamo in maniera diversa dall'opposizione dal punto di vista spirituale, ma che anche da parte dell'estrema sinistra dovrebbero essere considerate con maggiore comprensione e con maggiore giustizia. *(Vivi applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto della Commissione. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario :*

Art. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo.

Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

(È approvato).

Art. 2.

Per la gestione del fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dalla applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sugli eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo;

e) determinare, entro il limite massimo di lire 50 milioni annui, l'importo, a carico della gestione, da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali

(È approvato).

Art. 3.

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) due rappresentanti del Ministero dell'Interno;

5) quattro rappresentanti della Federazione tra le Associazioni del clero in Italia;

6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nomi-

nati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione, per quelli di cui al n. 5), della Federazione fra le Associazioni del clero in Italia. Essi durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

(È approvato).

Art. 4.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale fino al compimento della età di 70 anni o fino alla liquidazione della pensione di invalidità.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è richiesta l'attestazione dell'Ordinario che esercita sul sacerdote la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.

(È approvato).

Art. 5.

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido.

Il Fondo può provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera e) della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto, per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonché dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15.

Il contributo a carico dell'iscritto è stabilito per ciascun anno solare nella misura di lire 30.320 ed è corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate di lire 7.580.

Il contributo è dovuto a far tempo dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

(È approvato).

Art. 7.

Al pagamento del contributo, ove non provveda direttamente l'iscritto, può provvedere la Curia vescovile del luogo dove egli esercita il suo ministero.

In ogni caso, prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla Curia vescovile del luogo dove l'iscritto esercita il suo ministero, concedendo un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla data stessa, gli interessi di mora al tasso legale.

(È approvato).

Art. 8.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, su domanda dell'iscritto, al compimento del 70° anno di età, quando risultino versati almeno 10 anni di contribuzione al Fondo.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

(È approvato).

Art. 9.

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 180.000 annue.

A tale quota si aggiungono lire 12.000 annue per ogni anno di contribuzione al Fondo oltre il decimo, fino alla pensione massima di lire 480.000 annue.

(È approvato).

Art. 10.

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista al momento della presentazione della relativa domanda quando risulti accertato che l'invalidità stessa si è verificata dopo almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

Si considera invalido il sacerdote che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 420.000 annue.

(È approvato).

Art. 11.

L'accertamento dell'invalidità è compiuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre a visita medica l'iscritto.

È richiesto, in ogni caso, il parere dell'Ordinario del luogo nel quale l'iscritto esercita il suo ministero.

(È approvato).

Art. 12.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato conseguito il relativo diritto. Essa è pagata all'iscritto con le modalità in vigore per le altre pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 13.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, l'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tuttavia, alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, si procede alla revoca della pensione anteriormente liquidata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla liquidazione, in

luogo della pensione revocata, di un supplemento secondo quanto previsto dal comma seguente.

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quali ne siano il numero e l'importo, danno diritto ad un supplemento della pensione dovuta dal Fondo. Il supplemento è a carico dell'assicurazione predetta, è pari al prodotto del 20 per cento dei contributi base per il coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme disciplinanti l'assicurazione medesima ed ha la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Quando il supplemento, previsto dal precedente comma, sia stato liquidato a sacerdoti titolari di pensione revocata ai sensi del primo comma, sono fatti salvi i diritti spettanti ai superstiti e quelli inerenti all'assistenza di malattia.

Non sono cumulabili a nessun effetto i contributi versati nel Fondo con quelli versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per i sacerdoti che sono titolari di pensione ordinaria a carico di una Amministrazione statale, anche con ordinamento autonomo, lo Stato subentra nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale fra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta dal Fondo stesso e la quota di essa relativa ai contributi versati dal sacerdote.

(È approvato).

Art. 14.

I sacerdoti, che alla data indicata nell'articolo 20 contribuiscono all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione.

L'iscritto che, per ragioni del suo ministero, sia trasferito fuori del territorio italiano, ha facoltà di chiedere, entro un anno

dalla data di cessazione dell'obbligo di iscrizione, la prosecuzione volontaria dell'iscrizione stessa. Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o congregazione religiosa.

Gli ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento dei contributi previsti dagli articoli 6 e 17 della presente legge.

L'iscritto che rientra in Italia, può chiedere, entro un anno dalla data di ripristino dell'obbligo di iscrizione, che gli sia riconosciuto utile il periodo di permanenza in territorio straniero a condizione che la permanenza sia stata determinata da ragioni del ministero sacerdotale. Le attestazioni dell'Ordinario, che esercita sull'iscritto la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, fanno piena prova dell'esistenza di tale ultima condizione.

L'iscritto deve corrispondere al Fondo la riserva matematica occorrente a coprire l'intero periodo di mancata iscrizione.

(È approvato).

Art. 15.

Lo Stato concorre alla copertura degli oneri del Fondo con un contributo annuo di lire 450 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60. Tale contributo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 16

I sacerdoti iscritti al Fondo, che compiano il 70° anno di età entro il primo decennio dalla data indicata dall'articolo 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

I sacerdoti iscritti al Fondo, che divengano invalidi ai sensi dell'articolo 10 entro il primo quinquennio dalla data indicata dall'articolo 20, hanno diritto alla concessione

di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

(È approvato).

Art. 17.

I sacerdoti non congruati che alla data indicata dall'articolo 20 abbiano compiuto il 70° anno di età, o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue a carico del Fondo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un contributo annuo dello Stato di lire 350 milioni per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, e mediante un contributo suppletivo degli iscritti al Fondo nella misura di lire 2.020 annue.

Il contributo suppletivo è riscosso insieme con quello di cui all'articolo 6.

Il Comitato di vigilanza del Fondo ne delibererà la eventuale sospensione quando sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate a norma del presente articolo.

Il contributo dello Stato di cui al secondo comma e quello previsto dall'articolo 15 saranno versati in rate semestrali anticipate.

(È approvato)

V A R A L D O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O , *relatore*. La Commissione ha presentato una nuova formulazione dell'articolo 18, perchè la ritiene più precisa e perchè essa ci salvaguarda circa il tempo che la Camera impiegherà per approvare le modificazioni da noi apportate al disegno di legge. Quando infatti si aggiunge la dizione « in deroga alla legge n. 64 del 1955 » si dà la possibilità di usufruire dello stanziamento a carico del fondo globale per l'esercizio finanziario 1959-60, anche se il disegno di legge fosse perfezionato oltre il giugno 1961.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo?

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della nuova formulazione dell'articolo 18 proposto dalla Commissione.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 18.

All'onere di lire 800 milioni derivante allo Stato dalla concessione dei contributi di cui agli articoli 15 e 17 si provvede: per lo esercizio 1959-60, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo n. 380 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo; per l'esercizio 1960-61, a carico dei capitoli n. 388 (lire 450.000.000) e numero 538 (lire 350.000.000) dello stesso stato di previsione per il detto esercizio; e per lo esercizio 1961-62 a carico dei capitoli corrispondenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi

C E M M I , *Segretario*:

Art. 19.

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali, i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano, altresì, le norme che regolano i termini e le modalità per la proposizione e

la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

(È approvato).

Art. 20.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° luglio 1959.

(È approvato).

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Donini. Ne ha facoltà.

D O N I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, il gruppo comunista mi ha pregato di confermare brevemente il voto contrario a questo disegno di legge, già espresso e argomentato dal nostro collega senatore Fiore.

In un clima politico che non fosse perennemente turbato dalla contaminazione tra il sacro e il profano, tra valori politici e valori religiosi, una discussione intorno a questo disegno di legge avrebbe potuto e dovuto assumere un'ampiezza proporzionata all'importanza dell'argomento e investire la legittimità stessa delle condizioni di favore che vengono proposte nei confronti di una sola categoria di cittadini.

È difficile, invece, data la vostra pratica costante di confondere la missione spirituale del clero, verso la quale ciascuno di noi ha il massimo rispetto, col vostro particolare bisogno di appoggio politico da parte delle forze ecclesiastiche, è difficile, dico, condurre qui una discussione serena, che del resto, sarebbe solo un monologo, in quanto non si è

avuto il minimo cenno di un dibattito sui banchi della maggioranza. Il senatore Varaldo si è limitato a ribadire alcuni punti tecnici già contenuti, o appena accennati, nella sua relazione.

V A R A L D O , *relatore*. Ho trattato anche questioni di principio.

D O N I N I . Data questa situazione, il solo argomento su cui intendo brevemente fermarmi è di carattere politico. Il Ministro Sulle, con una certa sprovvedutezza, se mi consente il termine, lo ha posto egli stesso poc'anzi di fronte a tutti noi.

Il solo argomento che abbia avuto una parvenza di validità politica, nelle argomentazioni del Ministro, è che in un Paese cattolico, con maggioranza cattolica, con cattolici che svolgono azione politica, un simile disegno di legge non poteva non essere presentato. Ed è proprio questo il punto sul quale.

Voce dal centro. Il Ministro non ha detto così!

D O N I N I . Ho preso nota e, se occorre, la frase potrà essere confermata dal resoconto stenografico. Il Ministro ha detto: « In un Paese cattolico, con maggioranza cattolica, con cattolici che compiono azione politica ».

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Guardi, senatore Donini, se lei vuole polemizzare correttamente con quello che ho detto, prenda nota...

D O N I N I . Ripeto che ho preso nota: in un Paese con maggioranza cattolica, con cattolici che compiono azione politica, sarebbe stato sorprendente che una simile decisione non fosse stata presa.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole senatore, ho diritto almeno di spiegare. Guardi, ci sono gli stenografici. Ho detto che, in un Paese cattolico, con maggioranza cattolica, i sacerdoti sono giunti ultimi laddove tutte le altre categorie sono giunte prima. Se lei poi ama dire il contrario, faccia pure.

D O N I N I . Potremmo interrompere la seduta e rileggere lo stenogramma. Non sollevo formale proposta in questo senso, ma potremo farlo subito dopo la discussione.

Comunque, quanto ella ha voluto precisare ha sostanzialmente lo stesso valore di quello che io avevo prima asserito. Il disegno di legge al nostro esame, sul terreno politico, tocca i rapporti tra Stato e Chiesa, disciplinati in Italia dall'articolo 7 della Costituzione, ch'ella ha avuto l'ingenuità di citare a nostra rampogna, o confusione. Ai termini dell'articolo 7 il disegno di legge è improponibile: i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia non sono regolati dal fatto che esista una maggioranza di cattolici e che in Parlamento i cattolici abbiano una loro forte organizzazione che si ispira a questi principi. I rapporti tra Stato e Chiesa nel nostro Paese sono disciplinati sulla base di testi precisi, raccolti dalla Costituzione sotto una formula ben precisa, e cioè che « lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ». Soltanto dopo l'articolo 7 aggiunge che questi rapporti sono regolati sulla base dei Patti lateranensi. Del resto, un esame rapido di questo testo dimostra che, se c'era un organismo in Italia che ha delle nette responsabilità per l'assistenza al clero, questo è la Chiesa cattolica stessa, per tutti i motivi che adesso non voglio qui riassumere per non trasformare la mia dichiarazione di voto in un vero e proprio intervento, per i motivi di principio che disciplinano nei Paesi civili i rapporti tra le due potestà. Non esiste collocamento a riposo per i preti; non esiste quindi una qualsiasi possibilità di applicare l'articolo 38 ai sacerdoti nello stesso modo in cui si può applicarlo ai lavoratori, ai vecchi e agli invalidi. Esiste certo un problema di assistenza: e la comunità ebraica ha saggiamente, per conto suo, risolto questo problema nel senso di respingere l'offerta governativa e di continuare a disciplinare la questione sulla base delle proprie responsabilità. L'obbligo assistenziale nei confronti del clero, che ha bisogno esso pure di tranquillità, non meno, ma non più di tutti gli altri che svolgono un'attività pubblica nel nostro Paese, questo obbligo, date le risorse economiche di cui la Chiesa dispone, anche dopo l'incameramento dei beni

ecclesiastici, ricade sull'organizzazione della Chiesa cattolica. Ecco il problema reale.

Questo disegno di legge sarebbe stato improponibile anche su un terreno di esclusivo carattere spirituale. Se il nostro dibattito non fosse continuamente falsato da altri aspetti del problema religioso in Italia, potrei aggiungere che è addirittura strano che siamo proprio noi comunisti a respingere una misura che senza dubbio minaccia di far cadere un'ipoteca dello Stato sulla missione pastorale e sacerdotale. So bene che a voi questo non sembra strano, perchè operate di continuo tale contaminazione: vi servite del sacerdote a scopi politici, e di qui è nata una particolare situazione nel nostro Paese. (*Commenti e proteste dal centro*).

È certo una particolare situazione del nostro Paese (*rumori dal centro*), propria soltanto dell'Italia, dove è permesso al sacerdote in quanto tale di svolgere un'attività politica, alla quale anzi spesso è costretto, che va al di fuori e al di là della sua missione. In qualsiasi ambiente sanamente cattolico dell'epoca risorgimentale questo problema sarebbe stato discusso con la stessa serenità con cui si discuteva l'abolizione dei privilegi feudali ecclesiastici, che una minoranza confessionale considerava azione anticlericale, ma che la storia ha rivendicato come azione nazionale, patriottica e sociale, ispirata ai principi di un vero liberalismo.

A questo proposito non potete fare ancora una volta ricorso alla vostra solita tattica e gettare su di noi l'ombra dell'anticlericalismo. Qui è in causa solo il nostro diritto di denunciare voi come colpevoli di un ulteriore aggravamento di una situazione di disagio che esiste in Italia nel campo religioso e di misure come queste che, lo vogliate o no (e su questo punto non avete risposto), creano uno stato di privilegio per il clero cattolico. Sul terreno costituzionale è inammissibile la nuova facoltà che viene concessa all'Esecutivo, in base alla quale i problemi relativi al clero cattolico devono essere tenuti distinti da quelli dei ministri degli altri culti professati nel Paese.

Ripeto che non sussistono ragioni di principio per disciplinare con separate leggi la previdenza e l'assistenza per il clero cattolico e quelle per i ministri dei culti cattolici.

E ciò è tanto vero, che inizialmente tale distinzione non c'era; l'onorevole Sottosegretario Scalfaro, in sede di riunione congiunta della seconda e della decimoterza Commissione della Camera, si era assunto soltanto l'impegno di far aggiungere a questo disegno di legge altri due articoli che ne estendessero le provvidenze anche ai ministri dei culti acattolici.

Si è avuto poi un intervento esterno, del quale la stampa ha parlato, non di carattere statale, ma di altro carattere, che ha portato alla formulazione di due separati disegni di legge

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei vuol considerare il Consiglio dei Ministri come un organo esterno allo Stato italiano? (*Commenti*).

D O N I N I Onorevole Ministro, lei non è così ingenuo come vuol far credere. Questo dimostra uno scarso senso di lealtà verso lo Stato italiano concepito storicamente... (*Proteste dal centro*). Sappiamo molto bene da dove è venuta l'opposizione a che i ministri dei vari culti fossero considerati, come è giusto, uguali di fronte alla legge. Ora gli articoli 3, 7, 8 della nostra Costituzione (e lei certamente, onorevole Ministro, non ha bisogno ch'io glieli ricordi) non stabiliscono nessuna posizione di differenza o di privilegio a favore del clero cattolico.

Siamo dunque ancora una volta su un terreno di cedimento dello Stato di fronte al potere ecclesiastico e di confusione tra il temporale e lo spirituale. Tale situazione alla fin fine sono certo che si ritorcerà contro di voi, perchè la storia dimostra che lo spirituale non si lascia comprimere troppo a lungo dal temporale e prende sempre la sua rivincita nel momento delle grandi crisi politiche. (*Commenti dal centro*).

Noi lavoriamo per il futuro, onorevole Ministro, e sappiamo che questa è la prospettiva valida per la soluzione di tutti i grossi problemi politici e quindi anche dell'importante problema dei rapporti fra Stato e Chiesa, da secoli e secoli impostato nel nostro Paese e risolto con alterne vicende. Ma la soluzione che la storia prospetta oggi non è quella che voi in questo momento con tanta

avventatezza cercate di stabilire a costo di creare nel nostro Paese continue lotte e continui conflitti.

Non aggiungerò altre osservazioni a quelle già svolte dai senatori Barbareschi e Fiore sull'insieme di queste misure; il Paese vedrà che esse introducono norme di netto privilegio a favore del clero cattolico, anche se accanto a queste altre ve ne sono da condannare recisamente. Mi riferisco al limite d'età dei 70 anni che, se per il clero costituiscono un'ingiustizia, sotto un altro aspetto rappresentano un pericoloso precedente per i nostri pensionati. C'è infatti da segnalare una tendenza che si va manifestando nel nostro Paese a voler procrastinare la scadenza dei limiti di pensione. Mentre nei Paesi più progrediti si tende oggi non a mantenere al limite ai 60 anni, ma ad abbassarlo ai 55, da noi ci si avvia su una china estremamente pericolosa, che non può non allarmare tutti coloro che si occupano di previdenza sociale. Già per le casalinghe si parla di 65 anni. Ora la scadenza dei 70 anni per i sacerdoti può costituire un precedente molto grave per manovre che tendano ad allontanare ancora nel tempo l'epoca in cui coloro che ne hanno diritto possano godere di quel riposo e di quella sicurezza che i vecchi, nel nostro Paese, per tanti secoli non hanno neanche potuto sognare. Vi sono quindi cose che consideriamo sbagliate, accanto ad altre che consideriamo espressione di una situazione di privilegio e di discriminazione. Perchè i Ministri del culto cattolico che vanno all'estero possono recuperare poi all'interno, attraverso facili disposizioni, i versamenti che servono ai fini pensionabili, e i Ministri dei culti acattolici invece non lo possono fare? Perchè c'è una differenza nelle scadenze dei due disegni di legge? Perchè vengono mantenute condizioni diverse, anche se avete cercato di trovare un accordo con il Consiglio evangelico delle chiese?

In un sistema di generalizzazione dell'assistenza e della previdenza per tutti i cittadini oltre i sessanta anni, anche i sacerdoti potrebbero aver diritto, con una misura generale e non con una legge speciale non attuabile sulla base della nostra Costituzione, ad un trattamento pensionistico come tutti gli altri. Voi invece fissate per il clero un

minimo mensile di 15.000 lire, con la possibilità di ricevere questa somma con soli due anni di prestazioni, con un'innovazione che è addirittura rivoluzionaria nel nostro sistema previdenziale e che tanta gente, nel nostro Paese, invano penserebbe di poter ottenere. Se tutti i vecchi italiani avessero la possibilità di un minimo pensionabile mensile di 15.000 lire, con un minimo di dieci anni per arrivare a goderne, e ciò fosse realizzabile, sia per la vecchiaia che per l'invalidità, dal momento stesso in cui la legge entra in vigore, questo sì che sarebbe un grande passo avanti per l'attuazione costituzionale dell'articolo 38. Così invece aggiungete privilegio a privilegio e di questo, ripeto, il popolo italiano terrà conto nel giudicare la vostra politica. Vi sono intere categorie che aspettano da tempo: gli invalidi civili, i sordomuti, i poliomielitici, i combattenti della guerra 1915-18, i combattenti della guerra di Tripoli, che non hanno pensione; e per essi non si muovono le pesanti ruote del lavoro governativo e parlamentare.

Onorevoli colleghi, per tutti questi motivi, per ragioni di principio e per ragioni tecniche, il nostro Gruppo dichiara di votare contro i due disegni di legge oggi al nostro esame. *(Applausi dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Zane. Ne ha facoltà.

Z A N E. Una breve dichiarazione di voto a nome della Democrazia cristiana. È una dichiarazione di voto che mi viene molto spontanea, e che acquista ancora maggior calore dopo gli aspri interventi dei colleghi dell'opposizione.

Avrei pensato che le dichiarazioni del Ministro Sullo avessero sgombrato il terreno da una grave preoccupazione, che ha sempre pesato in questa Assemblea ogni qualvolta dovevamo trattare il grosso problema dei pensionati della previdenza sociale. In occasione delle discussioni sul bilancio del Ministero del lavoro è stato sempre rivolto dall'opposizione e da noi un preciso invito al Governo affinché assolvesse i propri obblighi in materia di versamento di contributi dovuti dallo Stato al Fondo adeguamento pensioni.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segue Z A N E) . Oggi mentre stiamo concludendo la discussione di un disegno di legge di modesta portata economica ma di grande importanza morale giacchè si interviene a colmare una lacuna nei confronti di una benemerita categoria di cittadini che ha dato grande prova di patriottismo anche in tempi difficili (*applausi dal centro*) (e voi non dovrete averlo dimenticato) abbiamo sentito qui in quest'occasione una parola solenne dal Ministro che ci annuncia la presentazione, nel prossimo Consiglio dei ministri, di un disegno di legge col quale si provvede a sanare tutte le vecchie posizioni arretrate in materia di adeguamento pensioni. Avrei atteso che tale impegnativa dichiarazione del Ministro fosse accompagnata anche da un vostro applauso, un applauso doveroso giacchè voi pure non dovrete nascondere la vostra soddisfazione all'annuncio solenne dell'assolvimento di un preciso obbligo di legge. Uno dei motivi, a sostegno della vostra opposizione al disegno di legge concernente la costituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia al clero era precisamente questo: volevate una dichiarazione impegnativa da parte del Governo perchè si provvedesse a rispettare innanzi tutto i vecchi obblighi e le vecchie istanze. Questa dichiarazione impegnativa è venuta, ed è venuta anche in un momento particolare giacchè quest'alta Assemblea è chiamata oggi non solo a dare il proprio voto per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero ma è chiamata pure a votare l'istituzione di un fondo di invalidità e vecchiaia dei Ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

Nell'altro ramo del Parlamento uno dei motivi che ha messo molti in una situazione di perplessità era costituito dal fatto che si desiderava contemporaneamente votare sia la pensione al clero che ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica. Queste perplessità non dovrebbero avere ragion d'essere qui al Senato giacchè siamo chiamati

a votare nella stessa seduta i due disegni di legge. E allora mi pare che sbarazzato il terreno anche da quest'altro motivo che elimina ogni implicazione politica e settaria paventata dall'opposizione, si può votare senza alcuna esitazione.

Quali sono allora i motivi che inducono il Gruppo della Democrazia cristiana a votare con tranquilla coscienza il disegno di legge sottoposto al nostro esame? Non vi sono preoccupazioni di ordine politico, non vi sono contaminazioni in questo campo, perchè per noi il problema della Religione è talmente grande ed alto da non poter in modo assoluto essere confuso con i motivi della nostra battaglia politica; noi non intendiamo mescolare il sacro col profano ed ogni qualvolta dobbiamo affrontare problemi gravi della vita politica del nostro Paese, intendiamo in modo assoluto che la responsabilità del sacerdote sia distinta dalla nostra, giacchè agiamo in perfetta autonomia, senza alcuna preoccupazione di ordine elettorale che turbi il sentimento religioso. Quindi, non contaminazione politica ci guida nel voto di questo disegno di legge; votiamo con tranquilla coscienza anche perchè ci sorregge sempre un senso di viva riconoscenza verso quei modestissimi sacerdoti (quel clero minuto come voi lo definite, che in certe occasioni tentate voi pure di difendere, per ragioni diverse dalle nostre) che tanto abbiamo apprezzato nel turbine della vita contemporanea. È vivo in noi il senso della riconoscenza per il bene che abbiamo ricevuto in gioventù dai sacerdoti nel campo dell'educazione e per quella generosa ospitalità offertaci — a prezzo di gravissimi rischi — quando ci siamo rifugiati in montagna per non cedere di fronte alla imperante tracotanza del dittatore. Allora voi stessi (*rivolto ai settori di sinistra*) avete provato quanto grande fosse la generosità di questi umili sacerdoti ai quali oggi volete negare un gesto di doveroso riconoscimento. Nel voto che ci accingiamo a dare c'è anche

questo senso di riconoscenza, per la partecipazione che il clero cattolico ha offerto nella grande battaglia per la difesa dei principi di libertà. (*Applausi dal centro*).

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare per fatto personale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per chiudere serenamente la polemica con il senatore Donini, desidero leggergli il resoconto stenografico nel quale è precisato il mio pensiero affinché non ci siano equivoci. Ad un certo punto io dico: «... non può costituire meraviglia se si vuole concedere la pensione ai sacerdoti ultrasettantenni. Aggiungo che, in un Paese cattolico, con maggioranza di cattolici, e con cattolici che compiono azione politica, la concessione non rappresenta assolutamente un eccesso di acceleramento nel provvedere ad un'opera di giustizia, semmai costituisce la dimostrazione di un ritardo, come giustamente ha notato il relatore, che ha anche ricordato come il primo disegno di legge in materia porta la data del 1951 ».

Questo è il testo

D O N I N I . Questo è esattamente quello che dicevo io.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole senatore Donini, il mio concetto è che le ragioni politiche non sono valse affatto per accelerare, bensì sono servite per ritardare.

D O N I N I . La ringrazio, perchè questo conferma quello che ho detto io. (*Vivaci commenti dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei Ministri di culti diversi dalla religione cattolica » (1583)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

V A R A L D O , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonchè le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo.

Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

(È approvato).

Art. 2.

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sugli eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo;

e) determinare, entro il limite massimo di lire 1 milione annuo, l'importo, a carico della gestione, da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali.

(È approvato).

Art. 3.

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) il direttore generale degli Affari di culto del Ministero dell'interno;

4) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6) quattro rappresentanti dei ministri di culto iscritti al Fondo.

I membri di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione del Ministro dell'interno, d'intesa con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate per quelli di cui al n. 6), scelti tra i ministri iscritti al Fondo. Essi durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

Per la prima applicazione del presente articolo, per i rappresentanti di cui al n. 6) si prescinde dal requisito della loro iscrizione al Fondo.

(È approvato).

Art. 4.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, che siano cittadini italiani, regolarmente nominati da parte dei competenti organi delle rispettive confessioni, dall'inizio del loro ministero in Italia sino al compimento del 70° anno di età o fino alla liquidazione della pensione di invalidità.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i Rabbini, i Vice Rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con l'iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

(È approvato).

Art. 5.

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al ministro che abbia compiuto il 70° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido.

Il Fondo può provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera e), della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto, per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonchè dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15.

Il contributo a carico dell'iscritto è stabilito per ciascun anno solare nella misura di lire 30.320, ed è corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate di lire 7.580.

Il contributo è dovuto a far tempo dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

(È approvato).

Art. 7.

Al pagamento del contributo, ove non provveda direttamente l'iscritto, può provvedere l'organo direttivo della confessione religiosa da cui esso dipende. In ogni caso, prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, lo Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso all'organo suddetto, concedendo un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito sono dovuti, dalla data stessa, gli interessi di mora al tasso legale.

(È approvato).

Art. 8.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, su domanda dell'iscritto, al compimento del 70° anno di età, quando risultino versati almeno 10 anni di contribuzione al Fondo.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

(È approvato).

Art. 9.

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 180.000 annue

A tale quota si aggiungono lire 12.000 annue per ogni anno di contribuzione al Fondo oltre il decimo, fino alla pensione massima di lire 480.000 annue.

(È approvato).

Art. 10.

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista al momento della presentazione della relativa domanda quando risulti accertato che la invalidità stessa si è verificata dopo almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

Si considera invalido il ministro che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 420.000 annue.

(È approvato).

Art. 11.

L'accertamento dell'invalidità è compiuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre a visita medica l'iscritto.

È richiesto, in ogni caso, il parere dell'organo direttivo della confessione religiosa dalla quale l'iscritto dipende.

(È approvato).

Art. 12.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato conseguito il relativo diritto. Essa è pagata al-

l'iscritto con le modalità in vigore per le altre pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

(È approvato).

Art. 13.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, l'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tuttavia, alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, si procede alla revoca della pensione anteriormente liquidata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla liquidazione, in luogo della pensione revocata, di un supplemento secondo quanto previsto dal comma seguente.

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quali ne siano il numero e l'importo, danno diritto ad un supplemento della pensione dovuta dal Fondo. Il supplemento è a carico dell'assicurazione predetta, è pari al prodotto del 20 per cento dei contributi base per il coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme disciplinanti l'assicurazione medesima ed ha la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Quando il supplemento, previsto dal precedente comma, sia stato liquidato a ministri titolari di pensione revocata ai sensi del primo comma, sono fatti salvi i diritti spettanti ai superstiti e quelli inerenti all'assistenza di malattia.

Non sono cumulabili a nessun effetto i contributi versati nel Fondo con quelli versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per i ministri che sono titolari di pensione ordinaria a carico di una Amministrazione statale, anche con ordinamento autonomo, lo Stato subentra nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale fra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta dal Fondo stesso e la quota di essa relativa ai contributi versati dall'iscritto.

(È approvato).

Art. 14.

I ministri, che alla data indicata nell'articolo 21 contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione.

(È approvato).

Art. 15.

Lo Stato concorre alla copertura degli oneri del Fondo con un contributo annuo di lire 4.500.000 a partire dall'esercizio finanziario 1960-61. Tale contributo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 16.

Gli iscritti al Fondo, che compiano il 70° anno di età entro il primo decennio dalla data indicata dall'articolo 21, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

Gli iscritti, che divengano invalidi ai sensi dell'articolo 10 entro il primo quinquennio dalla data indicata dall'articolo 21, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

(È approvato).

Art. 17.

I ministri di culto che alla data indicata nell'articolo 21 abbiano compiuto il 70° anno di età, o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue a carico del Fondo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un contributo annuo dello Stato di lire 3.500.000 per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, e mediante un contributo suppletivo degli iscritti al Fondo nella misura di lire 2.020 annue.

Il contributo suppletivo è riscosso insieme con quello di cui all'articolo 6.

Il Comitato di vigilanza del Fondo ne delibererà l'eventuale sospensione quando sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate a norma del presente articolo.

Il contributo dello Stato di cui al secondo comma e quello previsto dall'articolo 15 saranno versati in rate semestrali anticipate.

(È approvato).

Art. 18.

All'onere di lire 8 milioni annui per la concessione da parte dello Stato dei contributi di cui agli articoli 15 e 17 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 19.

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali, i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano, altresì, le norme che regolano i termini e le modalità per la proposizione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonchè quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

(È approvato).

Art. 20

Con decreti del Ministro dell'interno, previa intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso.

(È approvato).

Art. 21.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Aumento del concorso finanziario dello Stato alla gestione per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni » (1270)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del concorso finanziario dello Stato alla gestione per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G R A V A , *relatore*. Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, debbo confessarvi che giovedì mattina, uscendo da quest'Aula dopo gli interventi dei senatori Simonucci, Di Prisco e Bitossi, che ho sentito con molta attenzione, ho voluto toccarmi, quasi per vedere quali ferite mi avessero provocato i loro interventi ed il loro bombardamento orale. Ho constatato con soddisfazione che, all'infuori di qualche scalfittura completamente scomparsa, nessun altro danno mi era stato arrecato. Ne fui lieto per una e mille ragioni.

Debbo però avvertire che un attacco così massiccio al disegno di legge non me lo sarei atteso, tanto più che si trattava di incassare, non di dare, 7 miliardi, che neppure voi cannonieri di quella parte, potete rifiutare...

B O S I . Ne vogliamo di più.

G R A V A , *relatore*. Chi vuol troppo, perde il manico ed anche il cesto, si dice al mio paese.

Delle scalfitture a me provocate dirò qualcosa nel corso di questa mia replica. Debbo ricordare a me stesso quanto disse il senatore Sereni. Lo ricordò anche il senatore Bitossi da un altro punto di vista, si intende, il 23 ottobre 1957, quando fu discussa e approvata la legge fondamentale n. 1047 sulla estensione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. La verità è, diceva allora il senatore Sereni, che noi compiamo oggi, sia pure parzialmente, nei confronti dei coltivatori diretti, attraverso questo disegno di legge, una prima opera di vera e propria riparazione. Egli, però, lamentava anche la mancata elevazione del contributo dello Stato; è l'abituale lagnanza di quella parte.

Devo ricordare ancora che il Ministro del lavoro dell'epoca, onorevole Gui, nello stesso giorno e nella stessa occasione, diceva: « Qualche riserva dovrei affacciare su talune previsioni e indicazioni di oneri ». (Era facile profeta). « Credo che l'esperienza, tuttavia toglierà i dubbi e un più attento esame chiarirà l'interpretazione da dare ai punti controversi ».

Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, il dinamico nostro Ministro del lavoro, Sullo, riconosce espressamente che « alcuni orientamenti affrettati si sono rivelati, in prosieguo di tempo, non aderenti ad una corretta e logica interpretazione delle norme di legge. Alcuni degli orientamenti previsti contemplavano direttamente i requisiti di pensionamento e apparivano subito molto pericolosi, soprattutto per i delicati riflessi d'ordine economico che essi comportavano e per gli abusi che all'inizio ne scaturirono ».

Chi è senza peccato, onorevoli amici della sinistra, scagli la prima pietra! Ma sono cer-

to che neppure voi alzerete la mano per scagliarla.

E allora, permettete che io ricordi col Poeta « *veniam damusque petimusque vicissim* ». Diamoci la mano, onorevoli colleghi della sinistra, e cerchiamo insieme di creare migliori condizioni di vita per questi nostri poveri coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anche nell'interesse dell'economia nazionale.

L'intervento dello Stato, con ben 7 miliardi, rappresenta uno sforzo apprezzabile che neppure voi, onorevoli colleghi della sinistra, avrete il coraggio e l'ardire, io spero, di rifiutare. Ma penso, onorevole Ministro, che non si possa andare avanti sempre così, estinguere cioè la sete con delle gocce d'acqua.

Vero è che proprio poc'anzi lei ha dato una buona notizia, onorevole Ministro, ed io l'accetto volentieri. Ha detto, cioè, che presto il Consiglio dei ministri approverà un contributo straordinario per sanare la situazione al 1960; mi permetta, però, di ricordarle che dopo il 1960 c'è anche il 1961, e il passivo, onorevole Ministro, ella lo sa meglio di me...

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si parla del Fondo adeguamento pensioni.

G R A V A , *relatore*. Allora d'accordo. Nella relazione ministeriale si legge: « Con tale nuovo intervento lo Stato intende contribuire (chè provvedere integralmente non potrebbe, attesa la rilevanza del *deficit*) al risanamento finanziario della Gestione speciale, sollevando almeno in parte le categorie interessate dal sostenimento dell'intero onere ».

Ora io penso, onorevole signor Ministro, che le categorie interessate non saranno mai in grado di far fronte da sole al grave onere.

Pare che il passivo di 30 miliardi sia duplicato, e dico « pare » perchè non ho dati precisi. Trova conforto, onorevole Ministro, questo mio pensiero, nella relazione ministeriale, nella quale si legge: « Il notevole disavanzo registrato nei primi due esercizi finanziari avrebbe dovuto essere interamente coperto dalle categorie interessate mediante aumento dei relativi contributi, ma è sembrato particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, procedere in tal senso,

dato che trattasi di categorie economicamente e notoriamente deboli che non sono talora neanche in grado di sostenere gli oneri determinati dalla misura attuale dei contributi».

Se così stanno le cose — e così stanno — io la prego, signor Ministro, lei che è così dinamico, attivo e fattivo, di voler trovare la soluzione di questo importantissimo problema che assilla i nostri contadini e li spinge e li costringe ad abbandonare la terra. Ella, onorevole signor Ministro, sempre così sollecito e coraggioso, perchè non mette la prima pietra dell'edificio della sicurezza sociale? È tanto tempo, fin dal 1947, che se ne parla e fino ad oggi passi in questo senso se ne sono fatti pochi. Tocca a lei, ripeto, così dinamico, gettare questa base, ed ella avrà la riconoscenza di tutte le categorie: mi pare che davvero i tempi siano maturi.

Quali i motivi e le ragioni di un così notevole disavanzo? Una delle ragioni del notevole disavanzo della gestione che ci occupa consiste nell'errore commesso all'inizio nella individuazione dei beneficiari. Sono state calcolate in meno circa 200 mila unità, come riconosce, d'altra parte, anche la relazione ministeriale. Errore pienamente scusabile, perchè era la prima volta che si penetrava in quel mondo, nel mondo dei campi, per assisterlo ed assicurarlo, senza dire che gli abitanti di quel mondo sono fluttuanti, irrequieti e sempre in cerca di migliore fortuna, salvo poi, se non la trovano, come spesso avviene, a ritornare nel loro mondo.

Un'altra ragione l'ho indicata prima, e su di essa non desidero ritornare. Non è il caso che io ricordi le pensioni liquidate nel biennio 1957-59, nè il *deficit* che hanno arrecato, perchè ciò risulta dalla mia relazione e dalla relazione ministeriale. Il concorso dello Stato alla gestione risulta chiaramente dalla legge n. 1047 del 26 ottobre 1957, che è di ben 166 miliardi e mezzo, in dieci anni, più i sette miliardi di questa legge, il che significa che lo Stato concorre con oltre il 50 per cento della spesa totale, che però è in fase di aumento; ed è per tale ragione che ho pregato e prego il signor Ministro di trovare un rimedio efficiente, perchè le categorie interessate non saranno mai in grado di affrontarlo, sia per la loro debolezza economica, sia per i sacrifici sofferti fino ad oggi e per la

sperequazione che hanno subito e continuano a subire nel campo assistenziale e previdenziale. Infatti, di circa 1.800 miliardi che nel 1960 sono stati spesi in complesso per l'assistenza e la previdenza, come ha ricordato anche il senatore De Bosio, assegni familiari compresi, all'agricoltura ne vennero attribuiti solo 312, e di 500 miliardi di assegni familiari solo 47 sono dati al mondo rurale.

Non vorrei, onorevole Ministro, che si ripettesse l'errore tragico che abbiamo commesso nel 1917-18, quando il nemico invase la mia terra, premendo per aprirsi un varco verso la pianura padana. Fu allora promessa la terra ai contadini, quale premio se avessero resistito ed impedito che il nemico passasse. Il nemico non passò, fu respinto, fu vinto. Ma, a vittoria conseguita, non solo non fu distribuita la terra come promesso, ma addosso ai nostri eroici contadini ex-combattenti fioccarono le disdette, piovvero le licenze come grandine in una fosca giornata di estate, e fu necessario un apposito disegno di legge per arrestare tanta catastrofe. Sono precedenti, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, che ci devono far pensare, come ci deve far pensare il fenomeno in atto dell'abbandono dei campi da parte dei loro naturali coltivatori. Io so, onorevole Ministro, che questa grave preoccupazione assilla i suoi sonni, così come turba i nostri sonni. Ma proprio per questo mi permetto di insistere perchè il grave *deficit* della gestione sia sanato e si trovino il modo ed i mezzi per evitarlo nell'avvenire, chiamando a concreta opera la solidarietà nazionale.

Ed ora, onorevoli colleghi Simonucci e Bitossi, un solo accenno *sine ira et studio*, come ho detto dianzi, sui grossi colpi che avete menato a destra ed a manca. Mi dispiace che il senatore Simonucci non sia presente e prego il senatore Bitossi di riferirgli le mie parole. Il senatore Simonucci è tanto bravo, sereno e preciso, ma l'altro giorno ha esagerato quando ha parlato di un uomo, che per giunta non fa parte di questa Assemblea, che fonda la sua fortuna politica sul ricorso sistematico alla calunnia ed alla menzogna. Sono convinto che il senatore Simonucci, così bravo e così buono, è andato al di là del suo pensiero con queste parole. Anche il senatore Bitossi ha sparato grossi

colpi, dei quali dirò che neppure egli poteva essere convinto, perchè le sue osservazioni non sono, tra l'altro, rispondenti a verità.

Egli ha affermato infatti che chi vi parla respinse a suo tempo gli emendamenti delle sinistre, come relatore del disegno di legge fondamentale, adducendo alcuni calcoli attuariali volutamente errati, con l'intento di contenere l'ammontare del contributo dello Stato.

B I T O S S I. Questi calcoli infatti erano errati, e avevamo ragione noi.

G R A V A , relatore. Le dico subito, se mi permette, che di calcoli attuariali io non me ne intendo, come avvocato; quindi non li ho mai citati, e tanto meno errati. Ora la prego di verificare gli atti parlamentari, così come ho fatto io: avrò modo di constatare che il senatore Grava, relatore, non ha mai citato calcoli attuariali di alcun genere. Ma non le conservo rancore per un'accusa tanto grave di falso, di cui lei certamente non si è reso conto. Tuttavia le dirò che non sono abituato a sentirmi dire queste cose; poichè lei però le ha dette sorridendo, non le serbo rancore.

B I T O S S I. Non addebito a lei quei calcoli; me ne guardo bene. Comunque i calcoli che furono fatti allora si sono dimostrati sbagliati. Se no non ci sarebbero ora i 60 miliardi di *deficit*.

G R A V A , relatore. Accetto per buona questa spiegazione, che però si discosta dal contesto del suo intervento (la prego, senatore Bitossi, di controllare lo stenografico). In realtà io allora respinsi gli emendamenti perchè chiedevano allora e chiedono oggi qualche cosa che per il momento (dico per il momento) non si può dare. Altre mende di minor mole non le rilevo, ma non potevo lasciar passare inosservata l'accusa grave, anche se garbatamente detta.

È vero invece, senatore Bitossi, che ad arte non ho fatto cenno, nella mia relazione, all'articolo 3, proprio perchè si tratta di un problema marginale: e la prego di voler seguire la mia dimostrazione.

L'articolo 3 del disegno di legge riguarda la vigilanza di una gestione di previdenza autonoma. Si è parlato addirittura di una legge truffa per togliere i diritti ai lavoratori autonomi. Mi sembrava di sognare quando lei, senatore Bitossi, parlava con aria ispirata sull'articolo 3 del disegno di legge. Forse non ha voluto ricordare i poteri di questo Comitato di vigilanza, che sono puramente e semplicemente di controllo, e non dispositivi, come ha dimostrato chiaramente e inconfutabilmente il senatore De Bosio; ed io non voglio qui ripetere le sue inoppugnabili argomentazioni, basate sull'articolo 9 della legge istitutiva 26 ottobre 1957, n. 1047, che vi prego, onorevoli colleghi della sinistra, di voler consultare.

Ecco perchè, senatore Bitossi, io, di proposito, non ho fatto cenno nella mia relazione all'articolo 3 del disegno di legge. La misura dei contributi non può essere modificata fino al 1967 se non per legge. Ma io dico di più. Ammesso, e non concesso, che la vostra tesi sia fondata — ed è infondatissima — ha o non ha il diritto di avere la maggioranza colui che maggiormente contribuisce? È una norma di diritto che viene usata in tutte le società; ed allora di che vi lamentate? Tanto più che questa maggioranza non ha potere deliberativo e costituisce, per giunta, un fattore di reciprocità, perchè anche i coltivatori diretti, coloni e mezzadri concorrono coi propri rappresentanti ad amministrare le varie gestioni curate dall'I.N.P.S. a beneficio dei lavoratori subordinati.

Io vi invito pertanto, onorevoli colleghi e amici della sinistra, a rivedere la vostra posizione serenamente ed obiettivamente, e a non rifiutare per ora i sette miliardi che sarebbe un delitto rifiutare.

B I T O S S I. Anzi, ne vogliamo di più!

G R A V A , relatore. Lei è troppo intelligente per dire queste cose. Crede di essere il solo a volere di più? Ma anche noi, se potessimo ottenerlo, chiederemmo di più: l'ho già detto al Ministro, e il Ministro, quando avrà il pozzo di San Patrizio, sono sicuro che ne caverà fuori altri miliardi. Intanto accontentiamoci ed attendiamo che lo Stato com-

pia l'azione necessaria per disporre di tali somme. Ma io sono certo che il Ministro non farà mai un'azione di questo genere, di trovare, cioè, il denaro spremendo i contadini, sapendo, come noi sappiamo, che la categoria interessata non può dare di più di quello che ha dato; lo dice il Ministro stesso nella sua relazione.

Ed allora io vorrei pregarla, senatore Bitossi, di ritirare quel suo emendamento che, lo confesso, mi ha fatto spavento quando l'ho visto stampato, perchè prima ella l'aveva solamente accennato; e, in attesa che vengano, come verranno certamente, dei tempi migliori, la prego di non rifiutare i sette miliardi che il Governo ci ha messo a disposizione. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a carico dello Stato per la assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (1501) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boccassi. Ne ha facoltà.

B O C C A S S I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, col provvedimento in esame si propone di aumentare il contributo per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, stabilito dalla legge del 22 novembre 1959, n. 1136; ma, anzichè con una quota integrativa *pro capite*, l'aumento è stabilito con una quota globale annua di 2 miliardi e 575 milioni, corrispondente a circa 400 lire di aumento della quota capitaria. Il Governo, dunque, ha riconosciuto il *deficit* delle mutue provinciali; ma noi non conosciamo quale sia la precisa entità di questo *deficit*.

Dobbiamo conoscerla per poter avere una chiara visione del problema, per poter conoscere soprattutto se l'aumento del contributo dello Stato, così come ci viene proposto dal disegno di legge, serve a mutare la situazione creata nelle diverse gestioni, serve a diminuire la pressione contributiva a carico dei coltivatori diretti, oppure se serve ad assorbire solamente i disavanzi che si sono prodotti nelle precedenti gestioni senza intervenire in misura idonea a migliorare le condizioni in cui versa la categoria dei coltivatori diretti.

Onorevoli colleghi, voi tutti conoscete la tragica situazione in cui vive la piccola azienda contadina: ad aggravarla si è venuto oggi ad aggiungere l'aumento dei contributi aziendali assistenziali. Questo aumento, causato certamente dal maggior costo dell'assistenza ospedaliera, non è stato realizzato nella stessa misura in ogni singola provincia, ma è proporzionale all'aumento della spesa e precisamente è stato vuoi raddoppiato, vuoi triplicato, vuoi quadruplicato, a seconda delle Province. Soltanto nelle province del Mezzogiorno e delle Isole il contributo aziendale è rimasto quello che era prima, e cioè 12 lire per ogni giornata di lavoro mentre in talune Province è diminuita a 10 lire per ogni giornata di lavoro. E questo si è verificato per bassissimi livelli assistenziali, dovuti a cause contingenti nel Mezzogiorno, come la mancanza di posti letto, di ospedali e di attrezzature sanitarie, di cui questa mattina si è anche parlato durante la discussione del bilancio del Ministero della sanità. E, di fronte a questa situazione di grave sperequazione nelle percentuali dei ricoveri e delle rette di degenza da provincia a provincia il Consiglio centrale della Federazione delle mutue, al quale spetta per legge, in virtù dell'articolo 13, di approvare il piano di ripartizione dei proventi secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale, ha deliberato di attribuire alle mutue provinciali tutto il contributo aziendale riscosso nelle rispettive Province, destinando a favore della solidarietà nell'ambito nazionale solo una piccola parte di detto contributo. Oltre a ciò, il Consiglio ha deliberato di maggiorare anche il contributo aziendale in base al consuntivo di spesa.

G R A V A , *relatore*. Nel Mezzogiorno continuano a pagare, invece di 12 lire, 10 lire.

B O C C A S S I . L'ho detto nella mia premessa, onorevole relatore. Questo criterio, attuato per non danneggiare i coltivatori più poveri del Mezzogiorno e delle Isole, ha però determinato inconvenienti gravi in quelle provincie dove i contributi sono saliti a cifre molto alte addirittura insopportabili, Onorevole Presidente della Commissione, specialmente alcune zone del settentrione, per i coltivatori diretti della montagna e delle zone depresse che abbiamo anche nel nostro Piemonte. Infatti, l'incidenza dei tributi sul reddito agricolo si aggira intorno al 40 per cento. D'altra parte, basta leggere l'articolo che è stato pubblicato ieri su « 24 Ore » per vedere confermato quello che dico in questo momento.

I contributi dell'assistenza sanitaria, dunque, rappresentano un doppione fiscale per gli agricoltori, che pesa su di essi per alcune decine di miliardi all'anno. Tutto ciò sta a dimostrare che eravamo nel giusto noi quando, durante la discussione della legge istitutiva della Mutua per i coltivatori diretti, rivendicavamo la partecipazione in percentuale, dello Stato al suo finanziamento, analogamente, peraltro, a quanto noi abbiamo rivendicato per la partecipazione in percentuale al Fondo adeguamento pensioni del P.I.N.P.S.

Il Governo di allora dichiarava di non poter aderire alla contribuzione in percentuale a carico del bilancio dello Stato; assumeva l'impegno, però, che pari al 50 per cento sarebbe stata la cifra della sua contribuzione. Ebbene, onorevole Sottosegretario, ci dica come i Governi della Democrazia Cristiana hanno tenuto fede al loro impegno.

L'onere a carico degli assicurati, nel 1955, era di 8.450.077.000 lire; nel 1960 è salito a 15.793.000.000. L'onere a carico dello Stato dal 1955 al 1960 è sempre rimasto di 1.500 lire *pro capite*, per un totale a carico dello Stato di 9.488.000.000. Questa è la prova che non avete tenuto fede all'impegno assunto nei confronti dei coltivatori e del Parlamento. Non è vero che lo Stato concorre per la metà dell'onere complessivo. Anzi, per

meglio mascherarvi, neanche più l'aumento del contributo *pro capite* oggi volete dare, come è stabilito dall'articolo 22 della legge n. 1136, ma lo determinate nella cifra fissa di 2 miliardi e mezzo.

A prescindere dal fatto che tale contributo, secondo il disegno di legge in esame, deve andare alla Federmutue, che è arbitra della distribuzione ed opera discrezionalmente verso le Casse mutue provinciali, abbiamo calcolato che, aritmeticamente suddiviso, il contributo sarebbe di 400 lire circa *pro capite*. È una somma, questa, onorevoli colleghi, assolutamente insufficiente per risolvere i problemi dell'assistenza nonché quelli della Mutua per i coltivatori diretti.

Abbiamo detto che il contributo aziendale dal 1955 al 1960 è aumentato da 8.450.077.000 a 15.793.000.000; ma a questi oneri, corrisposti dai coltivatori diretti, bisogna aggiungere la quota di 750 lire *pro capite*, per un totale di 4.434.000.000, e bisogna aggiungere altresì i contributi integrativi in capitale che sono passati nello stesso periodo da 14.359.000 lire a 1.387.000.000. Tutto ciò autorizza a pensare che, devolvendo l'attuale contributo dello Stato al Consiglio centrale della Federmutue, per andare incontro alla situazione deficitaria di quelle mutue che, per aver troppo speso, hanno un *deficit* superiore alle altre, si arriva all'assurdo di dare altri fondi alle mutue che hanno prestazioni più abbondanti ed invece niente a quelle che non hanno *deficit*, per deficienza però di attrezzature sanitarie e di ospedali, come quelle del Mezzogiorno.

Questa vostra proposta non è dunque perequativa, ma tende, invece, ad approfondire la differenza tra Meridione e Settentrione, tende ad eternare le radici della miseria. Per questo noi siamo contrari a devolvere l'intero contributo al Fondo nazionale di solidarietà, perchè temiamo che l'assistenza nelle campagne non migliorerà e sarà difforme da provincia a provincia, tra Mezzogiorno e Settentrione, tra comune e comune.

Non è che noi siamo contrari a questo contributo dello Stato per i coltivatori diretti; anzi, proponiamo che sia aumentato in modo tale da fermare la continua ascesa del contributo aziendale integrativo del contadino.

Noi però insistiamo che il denaro dello Stato sia dato in misura uguale a tutti i contadini italiani e non al Consiglio centrale della Federmutue, che opera discrezionalmente a favore di certe Province, di certe Casse mutue provinciali, senza affrontare il problema fondamentale, che è quello di garantire un'assistenza di malattia quale è prevista dalla legge istitutiva.

Ad eccezione della prestazione ospitaliera, dove ci sono gli ospedali, in genere l'assistenza di malattia dei contadini è scadente, è notevolmente inferiore a quella che la legge prevede. Nell'Italia settentrionale un terzo dell'assistenza generica ed oltre un terzo dell'assistenza ostetrica viene erogato con il sistema della prestazione indiretta, cioè il contadino paga il medico e l'ostetrica e la Cassa mutua gli rimborsa parzialmente le spese sostenute. Con tale sistema si scoraggia il contadino a servirsi del medico, si ottiene lo scopo di ridurre ai più bassi limiti possibili l'assistenza sanitaria generica, ma si annulla anche quella che si chiama assistenza preventiva della medicina, ottenendo l'unico risultato di affollare gli ospedali.

Si è affermato nell'altro ramo del Parlamento che a ciascun coltivatore è stata sempre concessa la facoltà di non servirsi dei medici convenzionati e di ricorrere all'assistenza in forma indiretta, in omaggio alla libertà di scelta. Sta bene: anche noi siamo favorevoli al principio della libera scelta del medico. Ma la mutua, dopo che il contadino ha fatto liberamente la sua scelta con la forma indiretta, non gli deve rimborsare soltanto parzialmente le spese sostenute, bensì totalmente. D'altra parte, questo principio, che anche noi sosteniamo e abbiamo sempre sostenuto, della libera scelta del medico non è in contrasto con la forma di assistenza diretta. Vi sono altre mutue che già la praticano: c'è l'I.N.A.M., c'è l'I.N.A.D.E.L., che da un anno praticano questa forma di assistenza diretta.

Ed è un fatto che noi conosciamo casi in cui le mutue comunali non hanno mezzi, casi in cui le mutue comunali non riescono a stipulare convenzioni con i medici, mentre le mutue provinciali hanno un notevole attivo. Ad esempio, a Cuneo, la mutua provinciale ha parecchi milioni di attivo e in molti Co-

muni del Cuneese non si pratica l'assistenza generica, in misura sufficiente, ai contadini.

L'aumento del contributo dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti dovrebbe dare, invece, la possibilità di poter stipulare delle convenzioni, di poter stipulare numerose convenzioni tra queste Casse mutue e i medici, per garantire al contadino l'assistenza diretta oppure per corrispondere un rimborso tempestivo e totale delle spese sopportate dall'assistito.

Al contrario, nessun criterio viene seguito per convenzionare i medici; alcuni sono convenzionati direttamente dalla mutua comunale, altri sono convenzionati dalla mutua provinciale, si intralza sull'equivoco del potere sindacale delle organizzazioni mediche, si attendono mesi e mesi per compensare i medici convenzionati. E chi sconta tutto questo caos? Chi sconta tutto questo è il contadino! Chi sconta il risultato di tutto questo sistema caotico assistenziale è il contadino, con una scarsa assistenza, con la mancanza di servizi, con la mancanza di attrezzature sanitarie e, in alcuni casi, dovendo egli anche pagare il prezzo del mezzo di trasporto al medico, prezzo che poi la mutua non gli rimborsa.

Il contadino, in poche parole, paga e non è assistito. Non è assistito gratuitamente presso un ospedale fuori della sua Provincia!

Ad esempio, se un contadino cade ammalato, gli capita una apoplezia o qualsiasi altro accidente lungo la strada mentre va a trovare il figlio soldato, o che so io, fuori della sua Provincia, se lo ricoverano anche di urgenza all'ospedale, deve pagare in proprio il ricovero, a meno di sobbarcarsi a defatiganti adempimenti burocratici, per avere, caso mai, un parzialissimo rimborso.

G R A V A . *relatore.* Ma no!

B O C C A S S I . E se è solo, se non ha nessuno, se il figlio soldato non può lasciare la caserma, se sono passati tre giorni, la mutua non riconosce più niente.

G R A V A . *relatore.* Ma no, non è vero!

B O C C A S S I . Non gli è concessa la prestazione farmaceutica, a meno di pagare

un'alta tangente alla mutua comunale; non ha assistenza mutualistica quando è invalido o raggiunge i limiti di età per la pensione, a meno che non si paghi ancora la mutua; e questo proprio nel momento in cui non può più dedicarsi al suo lavoro, ma solamente a lavori leggeri o a lavori di custodia; questo nel momento in cui, per il logorio degli anni e per gli inevitabili senili acciacchi, ha bisogno maggiore di assistenza sanitaria. Ebbene, proprio in questo momento, questa prestazione gli viene a mancare, a meno di pagarsela continuando a rimanere iscritto alla mutua.

Onorevoli colleghi, l'assistenza, oltre che essere scarsa, è troppo costosa; perciò, non si può parlare solamente del contributo dello Stato. Dobbiamo valerci di questa occasione per porre le questioni che già abbiamo posto durante la discussione della legge istitutiva; e le questioni che noi poniamo sono le questioni che abbiamo sempre posto e che formano argomento per reclamare una maggiore democraticità ed una più larga autonomia delle mutue comunali.

Le mutue comunali hanno soltanto l'autonomia di pagare i contributi capitari integrativi; tutti i bilanci, consuntivi e preventivi, vengono preparati dalla mutua provinciale.

I pagamenti sono effettuati dalle mutue provinciali. Notevole è la confusione tra la mutua, ente di diritto pubblico, e l'organizzazione privata dei coltivatori diretti (non vi dirò la bonomiana, per non essere sgradevole) e tale confusione è creata dal fatto che di frequente le mutue e l'organizzazione dei coltivatori diretti hanno sede e dirigenti in comune.

Ebbene, noi crediamo che la mancanza di democraticità renda inefficienti questi organismi, noi crediamo che i contadini abbiano il diritto di sapere come vengono spesi i fondi accantonati nelle provincie del Mezzogiorno, specialmente se con questi fondi si pensa di sostituire gli investimenti statali per attrezzature ospedaliere. Noi crediamo che un'organizzazione dove i contadini fossero più direttamente rappresentati potrebbe affrontare in modo migliore queste questioni. Non esiste alcun controllo possibile, da parte della minoranza, delle mutue contadine, non

esiste la possibilità, per nessuno che non sia della Coltivatori diretti, di partecipare ai consigli provinciali delle mutue. Al massimo si concede, nell'assemblea provinciale ad un presidente di mutua comunale, di chiedere qualche spiegazione.

Sul piano nazionale, la minoranza non è rappresentata. Ecco perchè le mutue, secondo noi, non sono efficienti, ecco perchè nessun soffio di democrazia penetra entro di esse.

Volete mantenere queste condizioni nelle mutue contadine? Nessuna minoranza deve essere rappresentata? Non volete rendere conto alla minoranza dell'indirizzo politico e amministrativo delle mutue, perchè non ci sia alcuno che possa illustrare e chiarire agli assistiti i vostri sistemi assistenziali? Dite di rendere conto agli assistiti di tutte queste cose: ma quando mai? Quando mai le assemblee degli assistiti, previste dalla legge, si sono svolte in modo regolare, quando mai si sono consultati gli assistiti ogni qualvolta si sono presentati dei problemi di una certa importanza? Quando mai un presidente di mutua comunale ha il diritto di intervenire per controllare il bilancio nazionale? Ha diritto di intervenire solo il presidente della mutua provinciale.

In qualsiasi altro organismo, nelle mute artigiane, nelle commissioni interne, nelle cooperative, la minoranza ha il diritto di esprimere la sua volontà. Perchè nelle mutue contadine la minoranza non deve avere questo diritto? Voi dite che vi è una legge che ha stabilito come le mutue debbano essere organizzate. Ebbene, questa legge deve essere modificata, perchè è una legge iniqua, perchè è una legge che non è nello spirito della Costituzione italiana. Avete la maggioranza assoluta nelle mutue comunali dei contadini e non potete quindi temere nulla, non potete temere di perdere la direzione di questa organizzazione. Temete soltanto di perdere il controllo e non volete che qualcuno possa guardare dentro le cifre. E noi, da questi banchi, facciamo il nostro dovere, chiediamo che venga emanato il regolamento, come avviene per ogni legge, e ci auguriamo che, regolamentata tutta questa materia, si riesca a portare una maggiore democrazia,

una maggiore libertà, una più larga autonomia nelle mutue contadine.

Onorevoli colleghi, nell'avviarmi alla conclusione, aprirò anch'io il mio libricino nero sui brogli avvenuti nella mia provincia durante le ultime elezioni, perchè siano portati a conoscenza del Paese e delle autorità dello Stato. Anzitutto, un elemento che non garantisce lo svolgimento regolare e imparziale delle operazioni elettorali è quell'accentramento nelle mani del presidente uscente, anche se candidato, di tutti i poteri relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali. Il presidente uscente deve accettare le liste dei candidati, deve vidimare le deleghe, deve presiedere il seggio elettorale. In secondo luogo, vi è l'istituto della delega che andrebbe abolito perchè si presta ad una organizzazione a vasto raggio di incetta, di distorsioni, di falsificazioni delle deleghe stesse.

Tutte le elezioni che si sono fino ad ora svolte nelle mutue dei contadini possono considerarsi irregolari. Per esempio, l'articolo 18 della legge istitutiva stabilisce che i titolari di aziende riuniti in assemblee votano; cioè, più precisamente, stabilisce che gli elettori sono convocati in assemblee per ascoltare la relazione del comitato uscente e poi votano per il nuovo comitato. È seguita questa procedura nelle mutue contadine? No, e niente di tutto questo succede; in nessuna mutua, così, le elezioni si svolgono a termini di legge, e si evita in tal modo il controllo democratico dell'assemblea, rendendo più facili gli abusi.

I seggi elettorali si costituiscono un po' dappertutto, ovunque; spesso nelle sedi della Coltivatori diretti e dal mattino alle 7 fino alla sera alle 20 i contadini vanno a votare. Questo, per quanto riguarda il sistema in generale. Sui casi particolari, poi, nel mio libricino nero ho annotato le seguenti notizie. Ad Ottiglio, comune della mia provincia, le schede sono state numerate progressivamente, per cui, contrariamente all'articolo 29 della legge sulle mutue, al votante non è stata garantita la segretezza dell'espressione del voto. Di ciò è stata presentata denuncia al Procuratore della Repubblica.

A Casale Monferrato è apparso un manifesto della cassa mutua comunale con il quale si invitavano i coltivatori diretti a votare per la lista numero 1, comprendente candidati

dell'Unione agricoltori, della Federazione della Coltivatori diretti. Cosa significa questo? Significa che la mutua, ente di diritto pubblico, si è messa al servizio di una corrente: anche di questo è stata sporta denuncia alla Magistratura.

Ad Alessandria, presso una sede della Mutua comunale (che è la stessa sede della Federazione coltivatori diretti) è stata chiamata una certa Vescovi Maria (vi dico anche il nome); dopo aver consegnato il foglio per la mutua, l'impiegato pregava la signora di sottoscrivere la delega. La signora ha invece risposto che aveva delle buone gambe per andare a votare di persona. A Bolzano l'Alleanza contadina è la prima a presentare la lista ma il presidente della Mutua la contrassegnava con il numero 2; si chiedono spiegazioni, e il presidente replica a sua volta sostenendo essere, quella, una sua facoltà; contestato tale diritto, rispondeva di aver ricevuto ordini dai dirigenti provinciali. Non solo, ma fissato un termine per la controfirma, anche dopo detto termine controfirmava le deleghe. Anche contro questo presidente è stata presentata denuncia alla Magistratura.

A Frugarolo certo Duilio Cerca risulta fra gli elettori, pur essendo deceduto da molti mesi in seguito ad incidente. Un rappresentante di lista, constatato che aveva votato, eseguiva dei controlli ed accertava che la moglie aveva votato con delega per il marito morto.

Questi sono gli imbrogli denunciati. E tralascio, per economia di tempo, l'elencazione dei casi non denunciati.

Onorevoli colleghi, col mio intervento ho voluto semplicemente sottolineare che noi non siamo contrari all'aumento del contributo dello Stato alla mutua sanitaria dei coltivatori diretti; siamo contrari al modo con cui viene proposto, modo che rivela il carattere sperequativo del provvedimento fra provincia e provincia, fra Meridione e Settentrione.

Abbiamo denunciato che le mutue sono amministrare senza il controllo della minoranza, abbiamo documentato arbitrii, abbiamo documentato scandali e chiediamo a voi di esaminare tali questioni. Badate, onorevoli colleghi, sono questioni che toccano la democrazia, sono questioni che toccano la libertà per i nostri contadini, ed ancora una volta

richiamiamo il Governo alla necessità di emanare un regolamento alla legge n. 1136, che assicuri una vita più democratica nelle nostre campagne ed impedisca ogni abuso ed ogni arbitrio a danno dei nostri contadini. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C E M M I, *Segretario*:

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere se non credano di intervenire, con la dovuta urgenza, al fine di vedere risolta la grave agitazione sindacale delle maestranze dell'O.M.F.N. e del F.M.I. di Napoli per giuste rivendicazioni salariali, risolte in fabbriche consimiliari del Nord. Se non credano che dopo sessanta giorni di interruzioni del lavoro sia indispensabile lo intervento diretto di essi, rivolto al fine e della convocazione delle parti e della risoluzione, una volta per sempre, della situazione dei lavoratori del Sud che si vedono sempre considerati in istato di intollerabile inferiorità rispetto ai lavoratori del Nord (1194).

SANSONE

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per salvare dalla completa rovina le opere portuali — quali il molo detto di sottoflutto — colpite dalla furia delle acque nella rada di Acquamorta a Monte di Procida (Napoli);

per sapere quanti milioni siano costati fino ad oggi i lavori, se non credano che vi siano state colpevoli lentezze ed errori di

costruzione da parte delle ditte appaltatrici e quali misure intendano prendere per accertare tali responsabilità e per fare in modo che simili errori non abbiano più a ripetersi;

ed infine che si intenda fare per dare alle popolazioni della zona e delle isole di Procida e Ischia la possibilità di una via di collegamento più breve, quale soltanto la costruzione del tanto ambito porto di Acquamorta potrà loro assicurare (2457)

VALENZI

Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità e al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se intendano intervenire con la dovuta urgenza affinché cessi la deficienza di alimentazione idrica nel comune di Tricarico, riparando le condutture che, per il loro stato, sono causa di frequenti interruzioni della erogazione e costruendo un nuovo serbatoio di scorta.

L'interrogante fa presente che l'attuale serbatoio costruito per 8.000 abitanti è inadeguato, dopo il verificatosi aumento della popolazione (10.000 abitanti), ma avverte, altresì, che Tricarico è sede di un ospedale di cento letti, di due convitti, uno maschile e uno femminile, di un noviziato delle Suore di Gesù Eucaristico, di un orfanotrofio, di un mendicicomio, di una scuola di perfezionamento in agricoltura, di una scuola media e di una scuola di avviamento in agricoltura (2458).

SCHIAVONE

Ai Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno far emanare dal proprio Ministero il decreto di statizzazione della strada provinciale Imolese che si trova in condizioni gravissime di transito.

L'interrogante ritiene che una sollecita asunzione in conduzione diretta da parte dell'A.N.A.S. della Imolese risolverebbe la grave situazione in atto (2459).

MARIOTTI

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 22 giugno 1961**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1421).

ALLE ORE 17

I. Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62 (1609) (*Procedura urgentissima*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione invalidità e

vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (1270).

2. Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1501) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1421).

III. Discussione del disegno di legge:

PARRI. — Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (1125).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

PARRI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » (280).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari